


Zurich PrestigeInvest

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked.

Condizioni Contrattuali

Edizione 06.2023

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari



Presentazione del prodotto

Zurich PrestigeInvest è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a vita intera.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali di questo prodotto e dei prodotti multiramo in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e dei documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative** e i **box** inseriti nelle condizioni contrattuali **forniscono esempi** e spiegazioni per facilitare la comprensione del contenuto del contratto e, pertanto, **non costituiscono clausole contrattuali**.

Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro, sotto forma di rendita o di capitale, nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte di una persona nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich PrestigeInvest).

Cosa sono i premi?

Il "premio" è il corrispettivo in denaro versato dal contraente alla compagnia di assicurazione al fine di ottenere, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il pagamento di una somma di denaro sotto forma, nel caso del prodotto Zurich PrestigeInvest, di capitale o di rendita.

Per ottenere il pagamento dalla compagnia della somma dovuta sotto forma di rendita o di capitale al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente deve pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta;

il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;

il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Zurich PrestigeInvest prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico e possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi. I premi versati (in fase di sottoscrizione e/o in corso di contratto) possono essere investiti negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) o nei Fondi Interni collegati al contratto ed eventualmente nella gestione separata.

Cosa significa prodotto a "vita intera"?

Zurich PrestigeInvest è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e Zurich rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato.

Il contraente può, inoltre, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche esercitando il proprio "diritto di recesso", ossia comunicando a Zurich la propria decisione di sciogliere il contratto entro 30 giorni da quando il contraente stesso ha ricevuto comunicazione da Zurich che il Contratto è concluso.

Il contraente può inoltre interrompere in anticipo il contratto e richiederne la liquidazione esercitando il "il diritto di riscatto totale" (a questo proposito si veda anche la sezione successiva "Cosa è il diritto di riscatto?").

Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona il cui evento sulla sua vita comporta l'impegno della compagnia al pagamento del capitale. Può coincidere o meno con il contraente.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Cosa significa che Zurich PrestigeInvest è una polizza vita multiramo?

Le polizze vita multiramo cumulano le caratteristiche delle polizze unit linked con quelle delle polizze collegate alla gestione separata (v. sotto).

Le polizze unit linked sono assicurazioni sulla vita nelle quali il premio versato dal contraente è investito dalla compagnia assicurativa in **Fondi Interni** (si veda anche la sezione successiva **“Cosa sono i Fondi Interni?”**) o in **OICR** (si veda anche la sezione successiva **“Cosa sono gli OICR?”**) e il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento dei Fondi Interni e degli OICR in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore della prestazione che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa compagnia, nei quali sono fatti confluire i premi versati dai clienti. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata **“Zurich Trend”**, collegata al prodotto Zurich PrestigeInvest, è investita in obbligazioni, titoli di stato e – in misura minore – azioni o fondi comuni di investimento.

Nel caso di Zurich PrestigeInvest, il contraente può scegliere la percentuale di Premio che desidera investire nelle componenti unit linked e Gestione Separata ma con alcuni vincoli: nella Gestione Separata non può essere investito più del 30% del premio versato.

Zurich PrestigeInvest prevede che il contraente possa scegliere fra diversi Fondi Interni. Cosa sono i Fondi Interni?

I Fondi Interni rappresentano una tipologia di gestione degli investimenti costituiti all'interno della compagnia assicurativa e gestiti separatamente dalle altre attività della compagnia stessa in cui confluiscano i premi versati dal contraente. I premi versati, al netto dei costi, sono convertiti in quote dei fondi stessi. Il valore dei Fondi Interni varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Di conseguenza, il valore delle prestazioni cui la compagnia è tenuta nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote dei Fondi Interni in cui sono investiti i premi.

Zurich PrestigeInvest prevede che il contraente possa scegliere e comporre con diversi OICR la **“Linea PrestigeInvest Libera”**.

Scegliendo la Linea PrestigeInvest Libera, il contraente individua personalmente gli OICR che corrispondono maggiormente alle proprie preferenze e che vanno a comporre la Linea di investimento.

Cosa sono gli OICR?

Gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni. Si tratta, in sostanza, di patrimoni che racchiudono investimenti di vario tipo (come ad esempio azioni, obbligazioni, altre quote di OICR, ecc.). Il patrimonio è acquisito utilizzando le risorse conferite dagli investitori, ed è investito in titoli nell'interesse di questi ultimi. Il valore dell'OICR varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Conseguentemente, il valore delle prestazioni cui la compagnia assicurativa è tenuta nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi.

Zurich PrestigeInvest prevede degli **“switch”** che possono essere richiesti dal contraente. Cosa sono?

Gli **“Switch”** sono operazioni che consentono al contraente di:

- passare da un Fondo Interno ad altro
- passare da un Fondo Interno alla Linea Libera e viceversa
- modificare la composizione della Linea Libera o la percentuale dell'investimento destinata alla gestione Separata.

Cosa è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al contraente di interrompere in anticipo il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso, il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale, il contratto si considera sciolto e il contraente può scegliere che il valore di riscatto gli sia liquidato o che sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

Zurich PrestigeInvest prevede due opzioni aggiuntive. Cosa significa?

- **Piano di erogazione di prestazioni periodiche**

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati al Fondo Interno o agli OICR che compongono la Linea Libera ed ottenuta mediante disinvestimento delle quote degli OICR o del Fondo Interno.

- **Take Profit**

Attivando l'opzione Take Profit il contraente può fare sì che gli eventuali guadagni derivanti dell'investimento dei premi nel Fondo Interno o negli OICR che compongono la Linea Libera siano di anno in anno reinvestiti nella gestione separata.

Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte di Zurich. Nel caso di Zurich PrestigeInvest, l'ammontare della somma varia in base all'età assicurativa dell'assicurato (l'età assicurativa è diversa da quella anagrafica, in particolare l'età assicurativa dell'assicurato si ottiene mantenendo la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno) e in base all'anzianità dei premi pagati.

Il Beneficiario ha diritto ad una prestazione pari al controvalore delle quote del Fondo Interno e/o degli OICR in cui sono investiti i premi con eventuale possibilità di alcune maggiorazioni e al capitale investito in gestione separata secondo il valore aggiornato. Con riferimento alla parte di premi collegata agli OICR o ai Fondi Interni, nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga successivamente al Periodo di carenza ed entro 5 anni dalla **Data di Decorrenza del Premio**, e se l'Assicurato abbia un'età assicurativa inferiore a 70 anni, il capitale pagato non può essere inferiore al Premio versato, eventualmente riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali. Con riferimento alla parte di premio investito in gestione separata, il capitale in caso di decesso non può mai essere inferiore al Premio investito, riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali e switch eventualmente effettuati dal contraente.

Qualora sussistano cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre, ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei primi dodici mesi successivi al pagamento di un premio) o se il decesso avviene nel Periodo di carenza, al beneficiario sarà pagato un capitale pari alla somma tra il controvalore delle quote del Fondo Interno, in cui sono stati investiti i premi con una maggiorazione (di misura inferiore a quella prevista nel caso in cui non sussistono cause di esclusione), e il capitale in gestione separata.

Reclami

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.A. scrivendo a: "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - e-mail: customerlife@it.zurich.com.

Indice

Glossario.....	6
Sezione I Scopo del contratto e prestazioni.....	9
Articolo 1 - Scopo del Contratto.....	9
Articolo 2 - Prestazioni in caso di Decesso.....	9
2.1 Capitale in caso di Decesso.....	10
2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio.....	10
2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso.....	11
Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto.....	12
Sezione II Esclusioni e limitazioni.....	12
Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni.....	12
4.1 Esclusioni.....	12
4.2 Limitazioni.....	13
Articolo 5 - Documentazione medica.....	13
Sezione III Obblighi delle parti.....	14
Articolo 6 – Fondi Interni.....	14
6.1 Valore della Quota dei Fondi Interni.....	14
6.2 Istituzione di nuovi Fondi Interni.....	14
6.3 Liquidazione e fusione dei Fondi Interni.....	14
Articolo 7 – Linea Libera.....	15
7.1 Attività di monitoraggio trimestrale degli OICR.....	15
7.2 Ribilanciamento annuale della Linea Libera.....	15
7.3 Switch Straordinario e modifica della Linea Libera.....	16
Articolo 8 – Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.....	16
Articolo 9 – Valore della Quota degli OICR.....	16
9.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR.....	16
Articolo 10 – Investimento dei Premi.....	17
Articolo 11 – Operazioni di Switch.....	18
11.1 Operazioni di Switch.....	18
11.2 Regole per le operazioni di Switch.....	19
Articolo 12 – Gestione Separata.....	19
Articolo 13 – Piano di erogazione di prestazioni periodiche.....	20
Articolo 14 – Take Profit.....	21
Articolo 15 – Beneficiari 15.1 Designazione dei Beneficiari.....	22
15.2 Designazione di più di un Beneficiario.....	22
15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari.....	23
15.4 Decesso di un Beneficiario.....	23
Articolo 16 - Pagamenti.....	23
16.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso.....	23
16.2 Pagamenti del Capitale in caso di Riscatto totale/parziale.....	23
16.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti.....	23
Sezione IV Premi e costi.....	26
Articolo 17 - Premi.....	26
17.1 Premi Aggiuntivi.....	26
17.2 Piano di Versamenti Programmati.....	26
17.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi.....	26
17.4 Modalità di versamento.....	26
17.5 Modalità di investimento dei Premi.....	27
Articolo 18 – Ridirezionamento.....	27
Articolo 19 - Costi.....	27
19.1 Commissione di Gestione dei Fondi Interni.....	27
19.2 Ulteriori spese a carico dei Fondi Interni.....	28
19.3 Commissione di Gestione del Contratto.....	28

19.4 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.....	28
19.5 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione	28
19.6 Distribuzione dei dividendi	29
19.7 Spesa di Gestione.....	29
19.8 Costi di Riscatto.....	29
Sezione V Durata della copertura recesso e revoca	29
Articolo 20 - Durata	29
Articolo 21 - Conclusione e Decorrenza del Contratto.....	30
21.1 Conclusione del Contratto.....	30
21.2 Data di Decorrenza del Contratto.....	30
Articolo 22 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto.....	30
22.1 Diritto di revoca della Proposta.....	30
22.2 Diritto di Recesso del Contratto.....	30
Sezione VI Riscatto.....	31
Articolo 23 - Diritto di Riscatto.....	31
23.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale	31
Articolo 24 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita.....	32
Sezione VII Altre disposizioni.....	32
Articolo 25 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	32
Articolo 26 - Cessione, pegno e vincolo	33
26.1 Cessione	33
26.2 Pegno e vincolo.....	33
Articolo 27 - Comunicazioni	33
Articolo 28 - Legge applicabile e mediazione e competenza.....	34
Articolo 29 - Periodo di prescrizione	34
Articolo 30 - Tasse e oneri.....	34
Articolo 31 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.....	34
Articolo 32 - Variazioni transnazionali di residenza.....	35
Articolo 33 - Modifiche contrattuali.....	35
Articolo 34 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.....	36
Articolo 35 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali.....	36
Articolo 36 - Conflitto di interessi	36
Allegato 1.....	37
Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"	37
Allegato 2	39
Regolamento del fondo interno denominato "Zurich Private Suite Bond".....	39
Regolamento del fondo interno denominato "Zurich Private Suite 4"	42
Regolamento del fondo interno denominato "Zurich Private Suite 8"	45

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito al Contratto per modificarne alcuni aspetti. Tali modifiche sono sempre concordate tra Zurich e il Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America.

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

Assicurato: indica la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.

Beneficiario: indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

Capitale in caso di Decesso: indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

Classi di Quote: Quote con caratteristiche commissionali differenziate che vengono emesse a valere sullo stesso Fondo Interno.

Commissione di Gestione dei Fondi Interni: indica le somme pagate a Zurich per il servizio di asset allocation e amministrazione dei Contratti. La commissione di gestione incide sulla valorizzazione delle quote di ciascun Fondo Interno.

Commissione di Gestione: indica le somme pagate a Zurich mediante cancellazione di Quote degli OICR

Contraente: indica la persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato, che stipula il Contratto e versa i Premi a Zurich.

Contratto: indica il presente contratto.

Controvalore delle Quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in euro - (i) della quota del/dei Fondo/i Interno/i per il numero delle Quote del Fondo/i Interno/i collegato/i al Contratto ad una determinata data o (ii) delle Quote degli OICR che compongono la Linea PrestigeInvest Libera per il numero di Quote di OICR attribuite al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota del Fondo Interno o degli OICR.

Data di Comunicazione di Recesso: per Data di Comunicazione di Recesso si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Data di Decorrenza del Contratto: indica la data di efficacia della copertura assicurativa comunicata da Zurich al Contraente ai sensi dell'articolo 21.2.

Data di Decorrenza del Premio: per il Premio Unico Iniziale coincide con la Data di Decorrenza del Contratto e per ciascun Premio Aggiuntivo indica la data prevista all'articolo 17.1.

Data di Notifica del Decesso: per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato come indicato all'articolo 2.3.

Data di Richiesta di Switch: la Data di Richiesta di Switch corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 11.2.

Data di Richiesta di Riscatto: per Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte come indicato all'articolo 23.1

Data di Richiesta di Ridirezionamento: corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, come indicato all'articolo 18.

Età Assicurativa: indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

Fondo Interno: indica il Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società, e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui sono fatti confluire i Premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali sono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito, i Fondi Interni sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). Ai fini delle presenti condizioni generali di assicurazione, **il termine Fondo Interno anche se utilizzato nel testo al singolare è da intendersi riferito a tutti i Fondi Interni collegati al Contratto quando questi siano più di uno.**

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito da Zurich, separatamente dagli altri asset detenuti dalla stessa società, nel quale sono fatti confluire i Premi versati dai Contraenti. Gli attivi sono di proprietà di Zurich. I Premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata al prodotto Zurich PrestigeInvest, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento. La Gestione Separata è disciplinata da un proprio Regolamento riportato nell'Allegato 1 alle condizioni contrattuali.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich è aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

Lettera di Accettazione: indica la comunicazione di Zurich al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta e riporta la Data di decorrenza del Contratto.

Linea PrestigeInvest Libera o Linea Libera: indica la Linea composta dagli OICR selezionati dal Contraente.

OICR: indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le SICAF e le SICAV.

Periodo di carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.

Piano di erogazione di Prestazioni periodiche: l'opzione piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del Contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi destinati al Fondo Interno.

Piano di Versamenti Programmati: indica il piano di versamenti che il Contraente può liberamente attivare per versare Premi Aggiuntivi ai sensi dell'articolo 17.2.

Polizza: indica l'insieme della Proposta, della Lettera di Accettazione e della lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

Premio: indica il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premio Investito: indica un ammontare corrispondente a quello del Premio Versato.

Premio Versato: indica l'importo versato dal Contraente a Zurich nella forma del Premio Unico Iniziale e/o dell'eventuale Premio Aggiuntivo.

Premio Unico Aggiuntivo: indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'articolo 17.1.

Premio Unico Iniziale: indica il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione a Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota: indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un Fondo Interno o l'OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno o un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in euro) ad un determinato prezzo.

Recesso: indica il diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Ribilanciamento: indica l'operazione di Switch che modifica l'allocazione della Linea PrestigeInvest Libera sulla base del monitoraggio effettuato da Zurich ai sensi dell'articolo 7.2.

Richiesta di Ridirezionamento: indica la richiesta di ridirezionamento presentata secondo le modalità di cui all'articolo 18.

Riscatto: indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spesa di Gestione: indica il costo gravante sulla Gestione Separata ai sensi dell'articolo 19.7.

Società di Gestione: indica la o le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Switch: indica l'operazione con cui si effettua il disinvestimento di Quote del Fondo Interno sottoscritte o degli OICR che compongono la Linea e il contestuale o successivo reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote di altro Fondo Interno, nella Linea o nella Gestione Separata (e viceversa).

Switch Straordinario: indica lo Switch effettuato con le modalità previste all'articolo 7.3.

Utilità Retrocesse: sono le retrocessioni riconosciute a Zurich in forza degli accordi di volta in volta conclusi fra Zurich e la Società di Gestione dell'OICR e sono una misura percentuale della Commissione di gestione annua degli OICR. Tali utilità vengono retrocesse al Contraente come indicato all'articolo 19.5.

Zurich o la Società: indica Zurich Investments Life S.p.A, società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto, laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Sezione I

Scopo del contratto e prestazioni

Articolo 1 - Scopo del Contratto

Zurich PrestigeInvest è un contratto assicurativo di tipo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di un Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può, se il Contraente lo vuole, essere integrato con Premi Aggiuntivi (di seguito **Premi**).

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento nei Fondi Interni o negli OICR collegati al Contratto, indicati nell'Allegato 3 "Elenco OICR collegabili al Contratto", e nella Gestione Separata denominata Zurich Trend.

Le prestazioni di Zurich sono espresse:

- (i) in Quote dei Fondi Interni¹. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota del Fondo Interno;
- (ii) in Quote degli OICR²: il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR;
- (iii) in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi investiti in Gestione Separata aggiornati, secondo quanto previsto all'articolo 12.

I Fondi Interni che possono essere collegati al Contratto sono:

- Zurich Private Suite Bond
- Zurich Private Suite 4
- Zurich Private Suite 8

Ciascun Premio può essere investito, in alternativa ai Fondi Interni, nella **Linea PrestigeInvest Libera**, vale a dire una combinazione di OICR scelta dal Contraente tra un minimo di 2 e un massimo di 10 tra quelli collegabili al Contratto. L'investimento in ciascun OICR deve essere almeno pari al 5% di ciascun Premio. Il numero complessivo massimo di OICR collegabili al Contratto non può essere superiore a 25.

Zurich PrestigeInvest consente di investire i Premi in uno o più dei Fondi Interni tra quelli collegabili al Contratto o, alternativamente, nella Linea Libera ed, eventualmente, nella Gestione Separata denominata "Zurich Trend".

Il Contraente può scegliere di investire nella Gestione Separata fino ad un massimo del 30% di ciascun Premio.

Il Contraente con le modalità indicate all'articolo 11 può³:

- a) modificare la scelta relativa al Fondo Interno prescelto e passare ad altro Fondo Interno o alla Linea Libera;
- b) passare dalla Linea Libera ad uno o più dei Fondi Interni;
- c) modificare la composizione della Linea Libera;
- d) disinvestire le Quote dei Fondi Interni o degli OICR che compongono la Linea Libera per investire nella Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 11;
- e) disinvestire il capitale assicurato investito nella Gestione Separata per investire nei Fondi Interni o nella Linea Libera.

Articolo 2 - Prestazioni in caso di Decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i o agli aventi diritto un Capitale in caso di decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Rischi di investimento

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di Fondi Interni e di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che, salvo quanto previsto all'art. 2.2, in caso di decesso o di Riscatto il/i Beneficiario/i, il Contraente o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi versati.

Anche l'investimento in Gestione Separata, salvo in caso di decesso, comporta il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio.

¹ Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote del Fondo Interno.

² Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote degli OICR.

³ Resta inteso che le operazioni che coinvolgono i Fondi Interni possono essere effettuate successivamente alla Data di Avvio Operatività dei Fondi Interni.

L'importo complessivo del Capitale in caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i designato/i è rappresentato dalla somma di ciascun Capitale in caso di Decesso calcolato per ciascun Premio. Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in caso di Decesso sono descritte di seguito nel presente articolo 2.1.

2.1 Capitale in caso di Decesso

L'importo del Capitale in caso di Decesso corrisponde, per ciascun Premio, alla somma fra:

- (i) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch; l'importo del capitale non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch;
- e
- (ii) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del Decesso, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:⁴

Età assicurativa	% maggiorazione
Fino a 65 anni	10%
Tra 66 e 70 anni	5%
oltre 70 anni	1%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul Contratto non potrà in ogni caso eccedere euro 300.000,00.

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti con analoga garanzia in caso di decesso emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 300.000,00,

la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a euro 300.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto⁵.

2.2 Capitale in caso di Decesso entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio

Se il decesso si verifica entro il quinto anno dalla Data di Decorrenza del Premio, a condizione che alla Data del Decesso l'Assicurato abbia un'Età Assicurativa inferiore o uguale a 70 anni, l'importo del Capitale in caso di Decesso, per ciascun Premio la cui Data di Decorrenza sia entro il quinto anno dalla Data del Decesso, sarà pari al maggiore tra:

- i) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch), e b) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera alla Data di Notifica del Decesso, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso, secondo quanto previsto dalla precedente tabella (l'importo di questa maggiorazione percentuale, come precisato al punto 2.1, non può essere superiore a 300.000 euro);
- e
- ii) l'importo del Premio versato la cui Data di Decorrenza sia entro il quinto anno dalla Data del Decesso (al netto dei riscatti parziali effettuati dal Contraente)⁶

In relazione ad eventuali Premi con decorrenza superiore a cinque anni dalla Data del Decesso, la prestazione della Compagnia è determinata ai sensi dell'art. 2.1.

Si precisa che la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sul Contratto, data dalla somma delle maggiorazioni totali caso morte calcolate relativamente ad ogni Premio e definita per ciascun Premio come la differenza tra:

⁴Ad esempio: ipotizzando un controvalore delle Quote relative al Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso pari a €1.000.000 e ipotizzando che l'Assicurato alla data del decesso abbia un'età assicurativa di 67 anni, la maggiorazione riconosciuta sarà pari al 5% del Controvalore e quindi a €1.000.000*5%=50.000 €.

⁵Ad esempio: Ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che la maggiorazione complessiva calcolata alla Data di Notifica del Decesso sia pari a 350.000 € (20.000€ sul Contratto 1, 300.000€ sul Contratto 2 e 30.000€ sul Contratto 3) superiore quindi alla maggiorazione dovuta pari a 300.000€, la maggiorazione dovuta su ciascun contratto sarà riproporzionata come segue:

- Contratto 1: Maggiorazione dovuta = 20.000€/350.000€*300.000€ = 17.143€
- Contratto 2: Maggiorazione dovuta = 300.000€/350.000€*300.000€ = 257.143€
- Contratto 3: Maggiorazione dovuta = 30.000€/350.000€*300.000€ = 25.714€

⁶ Esempi: ipotizzando un premio investito di €1.000.000, che il decesso avvenga prima del 5° anno dalla data di decorrenza del premio e che l'assicurato al momento del decesso abbia un'età inferiore o uguale a 65 anni:

i) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso e il controvalore delle Quote alla Data di Notifica del Decesso è pari a €800.000 e la maggiorazione percentuale totale è pari a €80.000, la somma sarà pari a €880.000. In questo caso la prestazione della compagnia è pari al premio investito e dunque ad €1.000.000;

ii) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso e il controvalore delle Quote alla Data di Notifica del Decesso è pari a €1.100.000 e la maggiorazione percentuale totale è pari a €110.000, la somma sarà pari a €1.210.000. In questo caso la prestazione della Compagnia è pari ad €1.210.000

- iii) Importo del Capitale in caso di Decesso, come sopra calcolato ai punti i) e ii);
- iv) la somma tra a) il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, al netto degli eventuali riscatti parziali e Switch, che non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del Premio investito nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch), e b) il Controvalore delle Quote del Fondo Interno alla Data di Notifica del Decesso

non potrà in ogni caso eccedere 300.000 euro.⁷

Si precisa inoltre che, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. l'Assicurato del presente Contratto sia anche assicurato di uno o più contratti con analoga garanzia in caso di decesso emessi da Zurich;
2. in caso di decesso la somma delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute sul contratto previste in relazione a ciascuno di tali contratti ecceda nel complesso euro 300.000,00,

la maggiorazione totale caso morte complessivamente riconosciuta sulla totalità di tali contratti sarà pari a euro 300.000,00 e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni totali caso morte complessivamente riconosciute su ciascun contratto.

2.3 Regole comuni per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

Per la componente di premio collegata al Fondo Interno o agli OICR che compongono la Linea Libera si fa riferimento al controvalore delle quote del Fondo Interno o degli OICR alla Data di Notifica del Decesso, ossia al prodotto tra il numero delle Quote del Fondo Interno o degli OICR per il valore delle Quote di tale Fondo Interno/OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso.

Per Data di Notifica del Decesso si intende il secondo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato.⁸

Per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Ove risulti impossibile calcolare il valore della Quota di uno o più OICR che compongono la Linea Libera⁹ potrebbe non essere possibile disinvestire le Quote degli OICR alla data di disinvestimento sopra descritta (ovvero il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso) o per i 20 giorni successivi. In tale caso il Controvalore delle Quote sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

1. in base all'ultimo valore della Quota disponibile per gli OICR di cui non è possibile calcolare il valore, esclusivamente nel caso in cui Zurich consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore degli OICR. La valutazione della congruità sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation degli OICR e la loro politica di investimento¹⁰; (d) la durata prevista della sospensione del calcolo del Valore della Quota; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del calcolo del Valore della Quota degli OICR¹¹.
2. se Zurich non considera l'ultimo valore disponibile della Quota congruo ed in linea con l'effettivo valore di quegli OICR, il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Libera sarà determinato sulla base del "valore congruo" o "fair value"¹² del valore della Quota determinato da Zurich e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato da Zurich in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i: entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata in base al primo valore della Quota degli OICR che verrà reso disponibile dalle Società di Gestione. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che Zurich effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sarà possibile calcolare il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Libera e disinvestire le relative Quote. In caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta da Zurich entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte di Zurich il fair value si intende accettato.

Per la componente di Premio collegata alla Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 12.

⁷ Esempio: ipotizzando un premio investito di €1.000.000, che il decesso avvenga prima del 5° anno dalla data di decorrenza del premio e che l'assicurato al momento del decesso abbia un'età inferiore o uguale a 65 anni:

i) se la somma tra il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso e il controvalore delle Quote alla Data di Notifica del Decesso è pari a €600.000 e la maggiorazione percentuale totale è pari a €60.000, la maggiorazione per la restituzione del premio sarà pari a €340.000. In questo caso la prestazione della compagnia non sarà pari al premio investito ma sarà pari a €900.000;

⁸ Ad esempio, se Zurich riceve copia del certificato di morte dell'Assicurato il 12 giugno 2023 prima delle ore 12, la Data di Notifica del Decesso sarà il 14 giugno 2023. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno al 19 giugno 2023.

⁹ Le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote sono richiamate all'articolo 9.1.

¹⁰ L'asset allocation è la strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.). La politica di investimento rappresenta le modalità con cui la Società di Gestione vuole raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICR.

¹¹ Ad esempio, l'ultimo valore della Quota disponibile potrebbe risultare non congruo perché: (i) è di molto precedente alla Data di Notifica del Decesso; (ii) è calcolato in un momento di flessione dei mercati e quindi non riflette l'attuale valore della Quota; (iii) la sospensione del calcolo del valore è dovuta ad eventi negativi che non erano noti al momento del calcolo e potrebbero incidere sul valore della quota.

¹² Il "congruo valore" o *fair value* è il corrispettivo al quale la Quota potrebbe essere acquistata sul mercato da un investitore ragionevole.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento dei Fondi Interni o degli OICR scelti dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, agli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12 lett.c).

Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da soggetti maggiorenni, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliati in Italia e residenti in Italia ai fini fiscali, o da persone giuridiche con sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'età inferiore a 18 anni o un'Età Assicurativa superiore a 85 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories¹³.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Sezione II Esclusioni e limitazioni

Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni

4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura **nei casi in cui il decesso dell'Assicurato derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e/o cronico;

¹³ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch¹⁴.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento dei Fondi Interni o degli OICR scelti dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, gli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12, lett.c).

4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Di conseguenza la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 12 (dodici) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. Periodo di Carenza).

Se il decesso si verifica nel Periodo di Carenza, Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma fra il Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera alla Data di Notifica del Decesso maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10% e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso, riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

La limitazione relativa al Periodo di carenza non si applica, e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel Periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento dei Fondi Interni o degli OICR scelti dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, agli OICR e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12, lett. c).

Articolo 5 - Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e particolari categorie di dati relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolgano al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

¹⁴ Ipotizzando che il decesso avvenga per una delle cause di esclusione indicate, se il controvalore delle quote è pari ad esempio a € 100.000 e il capitale corrispondente alla parte di Premio investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso è pari a € 50.000, il capitale in caso di decesso è pari a € 150.100, che equivale alla somma tra il controvalore delle quote maggiorato dello 0,10% ($€ 100.000 \cdot (1+0,10\%) = € 100.100$) e il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso (€ 50.000).

Sezione III

Obblighi delle parti

Articolo 6 – Fondi Interni

Zurich ha istituito dei Fondi Interni ciascuno disciplinato da apposito regolamento allegato alle presenti Condizioni Contrattuali (Allegato 2).

I Fondi Interni sono i seguenti:

Denominazione Fondo Interno	Profilo di rischio
Zurich Private Suite Bond	medio-basso
Zurich Private Suite 4	medio-basso
Zurich Private Suite 8	medio

Gli attivi dei Fondi Interni appartengono a Zurich, pertanto le Quote dei Fondi Interni sono utilizzate al fine esclusivo della valorizzazione del Contratto. Quindi, tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle Quote che li compongono, contenuti nelle presenti Condizioni Contrattuali sono fatti esclusivamente al fine di determinare le prestazioni assicurative previste dal Contratto. Di conseguenza, né il Contraente né ogni altro soggetto avente diritto ai benefici del Contratto potrà vantare direttamente alcun diritto sui Fondi Interni o sugli attivi sottostanti.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento dei Fondi Interni.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, agli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12, lett. c).

6.1 Valore della Quota dei Fondi Interni

I Fondi Interni sono suddivisi in Quote aventi pari valore espresso in euro. Tale valore ("Valore Unitario della Quota") a partire dalla data in cui saranno disponibili per l'investimento, è calcolato da Zurich su base giornaliera e si ottiene dividendo il patrimonio netto di ciascun Fondo Interno per il numero delle Quote in cui il Fondo stesso è ripartito alla data di valorizzazione.

Il Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia www.zurich.it.

Nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo Valore Unitario delle Quote successivamente disponibile.

6.2 Istituzione di nuovi Fondi Interni

Zurich potrà di volta in volta istituire nuovi Fondi Interni. Ciascun Fondo Interno di nuova istituzione sarà regolamentato da apposito regolamento.

Zurich, ai sensi della normativa applicabile alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali, si impegna a comunicare tempestivamente ai Contraenti le informazioni relative ai nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà investire in detti nuovi Fondi Interni secondo le modalità descritte al successivo articolo 10.

6.3 Liquidazione e fusione dei Fondi Interni

Zurich si riserva il diritto di liquidare i Fondi Interni come indicato all'articolo 9 del Regolamento di ciascun Fondo Interno allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

In tal caso Zurich non accetterà nessun ulteriore versamento o Switch verso il Fondo Interno oggetto di liquidazione e pertanto non sarà consentito investire Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati in detto Fondo Interno né da parte di nuovi Contraenti, né da parte di Contraenti esistenti ai quali non sarà neppure consentito lo Switch verso detto Fondo Interno.

Zurich si impegna a comunicare al Contraente la liquidazione del Fondo Interno con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il Contraente dovrà comunicare per iscritto a Zurich, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di liquidazione, verso quale strumento finanziario, tra quelli disponibili collegati al Contratto, effettuare lo Switch ai sensi del successivo articolo 11. In assenza di comunicazione da parte del Contraente entro i termini sopra indicati, Zurich provvederà a trasferire le somme disponibili sul Fondo Interno oggetto di liquidazione su altro sottostante (Fondo Interno o Gestione Separata) scelto da Zurich tra quelli collegabili al Contratto con più bassa volatilità.

Zurich si riserva inoltre la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri Fondi Interni o classi di quote di Fondi Interni, istituiti da Zurich e aventi caratteristiche simili. Le operazioni di scissione, fusione e liquidazione verranno effettuate nell'interesse dei

Contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi anche in merito alle conseguenze che tali operazioni comportano ai fini del Contratto.

In ogni caso il Contraente potrà richiedere a Zurich la risoluzione del Contratto e il disinvestimento di quanto disponibile sullo stesso: in tal caso il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al Valore di Riscatto Totale così come calcolato ai sensi del successivo articolo 23.

Articolo 7 – Linea Libera

La Linea Libera è composta da una selezione di OICR scelti liberamente dal Contraente tra quelli collegabili al Contratto.

Quando sottoscrive la Proposta, nel caso decida di attivare la Linea Libera, il Contraente sceglie gli OICR (da un minimo di 2 fino ad un massimo di 10 OICR) a cui destinare il Premio Unico Iniziale e le percentuali di investimento in ciascun OICR, fermo restando che la percentuale minima di Premio Unico Iniziale che può essere investita in ciascun OICR è pari al 5%.

Nel corso della durata del Contratto il Contraente può modificare la composizione della Linea Libera.

Il numero di OICR selezionati inizialmente può essere ridotto (fermo restando il limite minimo di 2 OICR), oppure incrementato (fino ad un massimo di 25 OICR), tramite:

- a) operazioni di Switch di cui al successivo articolo 11;
- b) il Ribilanciamento annuale della Linea Libera come descritto all'articolo 7.2;
- c) versamento di Premi Aggiuntivi anche tramite un Piano di Versamenti Programmati, con le modalità descritte all'articolo 17.2.

Qualora l'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto ai sensi dell'articolo 8 comporti l'esclusione di un OICR collegabile alla Linea Libera, Zurich informa tempestivamente il Contraente dell'esclusione ed, eventualmente, dell'OICR aggiunto in sostituzione. Il Contraente in questo caso potrà effettuare un'operazione di Switch dei Premi investiti nell'OICR escluso verso un altro OICR.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio - collegati all'andamento degli OICR scelti dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, agli OICR ed alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12, lett. c).

7.1 Attività di monitoraggio trimestrale degli OICR

Su base trimestrale, Zurich effettua un'attività di monitoraggio degli OICR collegabili al Contratto con cui è possibile comporre la Linea Libera.

L'attività di monitoraggio trimestrale consiste nell'analisi degli OICR appartenenti alla stessa categoria¹⁵ al fine di attribuire a ciascuno di essi un punteggio e quindi formare una classifica degli OICR presenti in ciascuna categoria.

L'attribuzione del punteggio agli OICR di ciascuna categoria avviene utilizzando criteri sia qualitativi sia quantitativi tipici del mercato di riferimento.

Nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre Zurich definisce la classifica per ciascuna categoria di OICR per il trimestre di riferimento.

Il documento di analisi contenente la classifica viene pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale www.zurich.it e inviato in occasione del documento unico di rendicontazione annuale.

7.2 Ribilanciamento annuale della Linea Libera

Zurich effettua inoltre con cadenza annuale un'attività di ribilanciamento della Linea Libera utilizzando le informazioni prodotte nel mese di novembre a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale descritta al precedente articolo 7.1.

Sulla base del punteggio assegnato a ciascun OICR, Zurich individua per ciascuna categoria di OICR un cd. "OICR di Destinazione" (rappresentato dall'OICR con il punteggio migliore della categoria nel documento di analisi prodotto nel mese di novembre) e un cd. "OICR di uscita" (rappresentato dall'OICR con il punteggio peggiore della categoria nel documento di analisi prodotto nel mese di novembre).

Zurich effettua nel mese di novembre, uno Switch automatico - non gravato da costi a carico del Contraente - del capitale eventualmente investito negli OICR di uscita verso i rispettivi OICR di destinazione.

L'operazione di Ribilanciamento trimestrale viene effettuata disinvestendo le Quote degli OICR della Linea Libera che - a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale - risulta opportuno "vendere" e reinvestendo l'importo ottenuto in Quote degli OICR individuati a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale.

¹⁵ L'allegato 3 al Contratto distingue gli OICR collegabili al Contratto nelle seguenti categorie: Azionari Globali, Azionari USA, Azionari Asia Pacifico, Azionari Europa, Azionari Paesi Emergenti, Alternativi Equity Long/Short, Alternativi Macro, Bilanciati, Obbligazionari Global Aggregate, Obbligazionari US Aggregate, Obbligazionari Euro Aggregate, Obbligazionari Governativi, Obbligazionari Societari, Obbligazionari Paesi Emergenti e Liquidità.

Il Contraente prende atto che l'attività di ribilanciamento automatico è effettuata esclusivamente su base annuale. Pertanto è possibile che, nel periodo che intercorre tra una Data di Ribilanciamento annuale e quella successiva, il Contraente investa in OICR individuati come OICR di uscita dall'attività di monitoraggio trimestrale dei mesi di febbraio, maggio ed agosto.

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Le operazioni di disinvestimento (Richieste di Recesso, Riscatto, liquidazione in caso di Decesso, Switch e l'erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'art 13) pervenute in Zurich o previste durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.

7.3 Switch Straordinario e modifica della Linea Libera

Nelle circostanze dettagliate all'articolo 9.1 che riguardano alcune vicende degli OICR, Zurich comunicherà ai Contraenti interessati le informazioni sull'OICR ricevute dalla Società di Gestione e chiederà al Contraente di indicare l'OICR che intende scegliere ai fini della sostituzione. In attesa dell'indicazione da parte del Contraente, Zurich i) investirà i Premi che dovessero essere eventualmente versati nel frattempo dal Contraente ed ii) effettuerà, se necessario, uno Switch Straordinario del controvalore delle quote dell'OICR oggetto di sostituzione in OICR appartenenti alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 7.1. Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente. Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Lo Switch straordinario non è gravato da costi

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Articolo 8 – Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto

Allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente adeguata alle condizioni di mercato, Zurich effettua su base annuale un'attività di aggiornamento degli OICR collegabili al Contratto che può comportare (i) l'inserimento o (ii) l'eliminazione di uno o più OICR. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR collegabili al Contratto saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

In caso di eliminazione di un OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto, Zurich chiederà al Contraente di indicare l'OICR che intende scegliere ai fini della sostituzione. In attesa dell'indicazione da parte del Contraente, Zurich i) investirà i Premi che dovessero essere eventualmente versati nel frattempo dal Contraente ed ii) effettuerà, se necessario, uno Switch Straordinario del controvalore delle quote dell'OICR oggetto di sostituzione in OICR appartenenti alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 7.1. Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno Switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

Articolo 9 – Valore della Quota degli OICR

Gli OICR sono suddivisi in Quote di pari valore. Tale valore è espresso in Euro e viene calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) da ciascuna Società di Gestione secondo la periodicità indicata nei prospetti e regolamenti relativi a ciascun OICR. Il valore della Quota dell'OICR è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche Zurich) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

Le Quote che verranno sottoscritte utilizzando i Premi versati appartengono a Zurich. Di conseguenza, né il Contraente né altri soggetti diversi da Zurich potranno vantare alcun diritto sugli OICR. Le Quote sono utilizzate al fine esclusivo di stabilire le prestazioni legate a tali OICR previste dal presente Contratto.

In tutti i casi in cui il valore della Quota dell'OICR è disponibile, Zurich provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet secondo le norme di legge di volta in volta applicabili.

Salvo ove diversamente previsto, nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote degli OICR, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo valore delle Quote degli OICR reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR (o dalla banca depositaria dello stesso).

9.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR

a) Sospensione del calcolo del valore delle Quote

Le Società di Gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento dell'OICR¹⁶, sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle Quote, determinando la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR.

¹⁶ Il Regolamento dell'OICR: è il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

In tali casi Zurich può, in base alle condizioni di mercato al tempo vigenti e nell'interesse del Contraente:

1. sospendere le operazioni sulle Quote il cui valore non è disponibile (es. sottoscrizioni, rimborsi, Switch) che si sarebbero dovute eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare i Contraenti (es. eseguendo gli investimenti nel rispetto, ove necessario, della priorità temporale);
2. eseguire le operazioni di investimento dei Premi attraverso l'acquisto di Quote di OICR appartenenti alla categoria liquidità. In tali casi resta fermo il diritto del Contraente di effettuare uno Switch da tale OICR ad altro OICR dallo stesso selezionato;
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto).

In tutti i casi sopra menzionati, Zurich informerà tempestivamente il Contraente interessato della sospensione. Se il Contraente chiede il Riscatto totale nei periodi di sospensione, Zurich invia una comunicazione con le informazioni fornite dalla Società di Gestione in merito alla sospensione, ove disponibili.

Il Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessive trading"¹⁷). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze e ai sensi dei rispettivi regolamenti, di applicare dei costi aggiuntivi. Zurich può decidere in tali casi di rifiutare la richiesta d'investimento in un OICR nell'interesse dei Contraenti.

Il Contraente prende altresì atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla Società di Gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate da Zurich alla prima data utile.

Zurich potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse dei Contraenti.

b) Liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni della struttura

Le Società di Gestione possono assumere decisioni che alterano le caratteristiche degli OICR gestiti, quali, ad esempio, interventi straordinari di liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni sostanziali della struttura. Tali eventi sono descritti nel prospetto e nel regolamento di ciascun OICR. Zurich si impegna a tenere aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati alla Linea Libera, con particolare riguardo alle operazioni di:

- liquidazione;
- fusione per incorporazione con altri OICR gestiti dalla medesima Società di Gestione;
- variazioni sostanziali della struttura dell'OICR (quali, ad esempio, modifiche della politica di investimento).

Nei casi sopra menzionati Zurich inviterà il Contraente che abbia scelto la Linea Libera ad indicare un OICR con cui sostituire quello interessato dall'evento straordinario.

Se il Contraente che ha scelto la Linea Libera non indica un OICR con cui sostituire quello interessato dall'evento, Zurich investirà i Premi in un OICR appartenente alla medesima macrocategoria, con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sostituzione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'art 7.1. Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità sempre che il Contraente non disponga diversamente.

c) Sospensione delle sottoscrizioni

Le Società di Gestione possono sospendere le sottoscrizioni delle Quote di OICR in via definitiva.

In tal caso Zurich informerà i Contraenti interessati in tempo ragionevole dopo avere avuto notizia della circostanza da parte della Società di Gestione dell'OICR.

In relazione ai Contratti per i quali sia stato attivato un Piano di Versamenti Programmati che coinvolge l'OICR interessato dalla sospensione, Zurich procederà a invitare i Contraenti che hanno scelto la Linea Libera a effettuare un'operazione di ridirezionamento verso un altro OICR ai sensi dell'articolo 18. Se il Contraente non effettua il Ridirezionamento, i Premi Aggiuntivi verranno investiti in un altro OICR selezionato da Zurich con caratteristiche tali da non alterare significativamente la scelta effettuata dal Contraente, e pertanto che presentino una politica degli investimenti simile rispetto a quella dell'OICR oggetto di sospensione, medesimo profilo di rischio, struttura dei costi simile e che risultino nelle prime posizioni della classifica definita ai sensi dell'articolo 7.1. Se all'interno dell'elenco degli OICR collegabili al contratto non risultano presenti OICR con tali caratteristiche, Zurich provvederà a effettuare uno Switch del controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione in un OICR appartenente alla categoria liquidità.

Articolo 10 – Investimento dei Premi

I Premi sono investiti in uno o più dei Fondi Interni o negli OICR tra quelli collegabili al Contratto che compongono la Linea Libera ed eventualmente, nella Gestione Separata, secondo quanto indicato dal Contraente.

¹⁷ Le pratiche di market timing consistono in operazioni di sottoscrizione e rimborso a breve termine aventi ad oggetto quote OICR; l'excessive trading riguarda le ipotesi di moltiplicazione artificiosa delle operazioni di acquisto/vendita di uno strumento finanziario.

Per la parte di Premi collegata al Fondo Interno ed agli OICR che compongono la Linea Libera, Zurich determina il numero delle Quote del Fondo Interno/degli OICR in cui investire dividendo l'importo di ciascun Premio per il valore della Quota del Fondo Interno/degli OICR calcolato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Zurich, attraverso la Lettera di conferma dell'Investimento, comunica al Contraente, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera mediante comunicazione scritta che indica:

- l'ammontare del Premio versato e del Premio investito;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite al Fondo Interno o a ciascun OICR che compone la Linea Zurich PrestigeInvest Libera;
- il valore unitario delle Quote e la data di valorizzazione.

In occasione di tale comunicazione Zurich comunica al Contraente anche il dettaglio dell'eventuale investimento nella Gestione Separata.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sarà trasmessa, con le stesse tempistiche, da Zurich al Contraente in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo.

Se il Contraente versa nello stesso momento il Premio Unico Iniziale e un Premio Aggiuntivo, Zurich darà esecuzione prima all'investimento del Premio Unico Iniziale e solo quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine sarà effettuato l'investimento del Premio Aggiuntivo.

Nel caso in cui siano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 11 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 11 – Operazioni di Switch

11.1 Operazioni di Switch

Nel corso del Contratto, il Contraente può chiedere per iscritto a Zurich di modificare la parte di Premio investita nei Fondi Interni o nella Linea Libera o di modificare la parte di Premio investita in Gestione Separata secondo quanto previsto di seguito¹⁸.

a) Switch tra Fondi Interni

Il Contraente può passare in ogni momento da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire **totalmente o parzialmente** le Quote del Fondo Interno collegato al Contratto (**Fondo Interno di origine**) per reinvestirle in Quote di un altro Fondo Interno (**Fondo Interno di destinazione**). Nel caso di Switch parziale, il Contraente specifica la percentuale che intende disinvestire dal Fondo Interno di Origine e destinare al Fondo Interno di destinazione.

Il processo di disinvestimento dal Fondo Interno di origine ed il successivo reinvestimento del controvalore nel Fondo Interno di destinazione avverrà nello stesso giorno utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote dei Fondi Interni rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

b) Switch totale dal Fondo Interno alla Linea Zurich PrestigeInvest Libera

Il Contraente può passare dal Fondo Interno alla Linea Libera, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire totalmente le Quote del Fondo Interno collegato al Contratto (Fondo Interno di origine) per reinvestire il controvalore negli OICR dallo stesso indicati che compongono la Linea Libera. Nella richiesta di Switch il Contraente deve indicare la percentuale dell'importo rinveniente da disinvestimento che desidera investire in ciascuno degli OICR prescelti. Il processo di disinvestimento dal Fondo Interno di origine ed il successivo reinvestimento del controvalore nelle Quote degli OICR indicati avverrà nello stesso giorno utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote dei Fondi Interni e degli OICR rilevato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

c) Switch totale dalla Linea Libera al Fondo Interno

Il Contraente, a partire dalla data di avvio dell'operatività del Fondo Interno, può passare in ogni momento dalla Linea Libera al Fondo Interno, presentando una richiesta di Switch, nella quale dovrà essere indicata l'intenzione di disinvestire totalmente le Quote degli OICR per investire il controvalore nel Fondo Interno. Se il Contraente intende destinare tale controvalore in più Fondi Interni nella richiesta di Switch deve indicare la percentuale dell'importo rinveniente da disinvestimento che desidera investire in ciascuno dei Fondi Interni prescelti. Il processo di disinvestimento dalla Linea al Fondo Interno ed il successivo reinvestimento del controvalore avverrà nello stesso giorno utilizzando per i calcoli necessari il valore delle Quote del Fondo Interno e degli OICR rilevato il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

d) Switch della Linea Libera

In qualsiasi momento, il Contraente può chiedere per iscritto di modificare la composizione della Linea Libera tramite un'operazione di Switch che modifica gli OICR collegati al Contratto e/o le percentuali di investimento in ciascun OICR.

Per ciascuna operazione di Switch, il Contraente può indicare fino a 10 OICR da disinvestire (OICR in eliminazione), specificando la relativa percentuale di disinvestimento, e fino a 10 OICR (OICR di destinazione), con le relative percentuali di investimento, in cui investire il controvalore complessivo risultante dall'operazione di disinvestimento. Il processo di disinvestimento ed il successivo reinvestimento avverrà nello stesso giorno utilizzando per i calcoli il valore unitario delle Quote degli OICR rilevate il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Switch.

e) Switch verso la Gestione Separata

¹⁸ Le operazioni di Switch che coinvolgono i Fondi Interni possono essere effettuate a partire dalla Data di Avvio Operatività dei Fondi Interni

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di disinvestire le Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera per investirle nella Gestione Separata.

Questo è possibile sempre che al termine dell'operazione di Switch il capitale investito in Gestione Separata non sia superiore al 30% della somma tra il Controvalore delle Quote e il capitale investito in Gestione Separata alla Data di Richiesta di Switch.

Per il calcolo del Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR da disinvestire, Zurich utilizza il valore unitario delle Quote così come rilevato alla precedente lettera c) "Switch totale dalla Linea Libera al Fondo Interno".

f) Switch dalla Gestione Separata a un Fondo Interno o alla Linea Libera

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza del Contratto, il Contraente può chiedere, al massimo una volta all'anno in ogni anno solare, il trasferimento totale o parziale del capitale investito in Gestione Separata verso le Quote del Fondo Interno scelto (o dei Fondi Interni scelti, se più di uno) o verso la Linea Libera. Il Contraente deve indicare la percentuale dell'importo rinveniente da disinvestimento che desidera investire in ciascuno degli OICR prescelti (che possono essere anche diversi da quelli eventualmente già presenti nella Linea Libera e fermi i limiti previsti dall'art. 1, o in ciascuno dei Fondi Interni individuati, se più di uno).

Il valore di Switch in uscita dalla Gestione Separata è pari al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Switch, ulteriormente aggiornato *pro rata* fino alla Data di Richiesta di Switch ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 19.7.

Ai fini del reinvestimento in Quote del Fondo Interno o degli OICR, è utilizzato il valore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR così come rilevate alla precedente lettera c) "Switch totale dalla Linea Libera al Fondo Interno".

11.2 Regole per le operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è presentata dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, Zurich considera la Richiesta di Switch presentata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Gli Switch di cui alle lettere a), b), c) d) dell'articolo 11.1 che precede sono illimitati e gratuiti.

Gli Switch di cui alla lettera e) ed f) dell'articolo 11.1 sono gratuiti e possono essere richiesti al massimo una volta all'anno in ogni anno solare.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- i Fondi Interni/OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota dei Fondi Interni/OICR e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Allo scopo di tutelare gli Assicurati e salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, **Zurich si riserva il diritto di non accettare le operazioni di Switch.**

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch sarà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 12 – Gestione Separata

Il Contraente ha la facoltà di destinare una porzione dei Premi oltre che ad un Fondo Interno sopra descritto, anche alla Gestione Separata denominata **Zurich Trend**, il cui Regolamento è allegato al presente Contratto (Allegato 1).

a) Limiti di investimento

Il Contraente può destinare da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 30% di ciascun Premio nella Gestione Separata.

La percentuale investita in Gestione Separata può essere soggetta a modifica nel corso della durata contrattuale e può pertanto anche superare tale limite esclusivamente per i seguenti motivi:

- a seguito dell'andamento del valore della Quota del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera;
- a seguito dell'erogazione della prestazione periodica ai sensi dell'articolo 13;
- a seguito dell'attivazione dell'Opzione di Take Profit ai sensi dell'articolo 14.

In ogni caso, il cumulo Premi massimo (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch) che il singolo contraente può versare nella Gestione Separata, **tenendo conto di tutte le polizze vita alla stessa collegate**, non potrà essere complessivamente superiore a 3 milioni di euro.

L'importo complessivo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto, non potrà essere superiore a euro 30 milioni. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a euro 90 milioni.

b) Modalità e misura di aggiornamento del capitale assicurato

Zurich, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire ai Contraenti.

Per misura di aggiornamento si intende il **rendimento realizzato dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione **dedotti i costi** indicati al successivo articolo 19.7. Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9).

La misura di aggiornamento, come sopra determinata, viene attribuita al Contratto con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo aggiornamento verrà applicato al Premio investito per la frazione di anno intercorsa tra la Data di Decorrenza del Contratto, oppure di Decorrenza del Premio, ed il 31 dicembre successivo.

Successivamente, il capitale assicurato, incrementato dei precedenti aggiornamenti, è aggiornato annualmente ogni 31 dicembre con le medesime modalità. L'importo del capitale così aggiornato è comunicato di volta in volta al Contraente.

In caso di Riscatto, Switch dalla Gestione Separata o decesso dell'Assicurato, il capitale aggiornato all'ultimo 31 dicembre precedente la Data di Richiesta di Riscatto o la Data di Richiesta Switch o la Data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi, viene ulteriormente capitalizzato *pro rata* per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto, di Switch o la Data di Notifica del Decesso e la Data della Richiesta di Riscatto o di Switch o la Data di Notifica del Decesso, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione, al netto dei costi previsti all'articolo 19.7¹⁹.

La misura annua minima di aggiornamento potrà essere anche negativa.

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto.

Pertanto, qualora la misura di aggiornamento attribuita al Contratto in un determinato anno risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata, il nuovo capitale aggiornato risulterà inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente.

c. Prestazione garantita: efficacia

Il presente Contratto prevede una prestazione garantita pari, per ciascun premio, alla parte di Premio versato nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch) solo in caso di decesso dell'Assicurato durante la durata del Contratto. **La prestazione garantita non trova invece applicazione nel caso di Riscatto del Contratto: in questo caso, pertanto, la prestazione potrà risultare inferiore al Premio investito** nella Gestione Separata riproporzionato in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch.

Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto.

Rischi di investimento

Il Contraente prende atto che la prestazione garantita è prevista esclusivamente nel caso di decesso dell'Assicurato. Pertanto in caso di Riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al Premio versato nella Gestione Separata (riproporzionato in caso di eventuali riscatti parziali e Switch) a causa: i) delle possibili fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata e/o ii) dell'effetto dei costi complessivamente applicati di cui al successivo articolo 19.

Anche l'investimento nella Linea Libera e nei Fondi Interni comporta dei rischi, descritti dettagliatamente all'articolo 2.

Articolo 13 – Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi versati ed è **effettuata tramite disinvestimento delle Quote** come descritto di seguito e **quindi mediante il progressivo riscatto delle stesse.**

Condizioni di attivazione

Il piano può essere attivato al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo nel corso del Contratto a condizione che l'ammontare dei Premi versati e investiti nel Fondo Interno o nella Linea Libera (riproporzionati in caso di eventuali Riscatti parziali e Switch), al momento dell'attivazione del piano, sia pari ad almeno euro 30.000,00.

Il piano non può essere attivato se è attiva l'opzione di Take Profit.

In caso di attivazione del piano di erogazione di prestazioni periodiche, in un momento successivo alla sottoscrizione della Proposta, Zurich invierà al Contraente conferma dell'avvenuta attivazione e fornirà i dettagli delle prestazioni erogate nel documento unico di rendicontazione annuale.

Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
 - **3% o 5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti nel Fondo Interno o negli OICR che compongono la Linea Libera, se la frequenza di erogazione scelta è annuale;

¹⁹ Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 10 luglio 2025 e, relativamente alla Gestione Separata, il capitale aggiornato al 31 dicembre 2024 è pari a € 50.000, per calcolare il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di riscatto verrà utilizzato il 75% del rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione che si è concluso il 30 settembre 2024, da cui viene dedotta la Spesa di Gestione.

Quindi se, ad esempio, il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è pari a 2,60% la misura di aggiornamento sarà pari a 0,95% cioè $2,60\% * 75\% = 1,95\%$ da cui viene dedotta una Spesa di Gestione pari a 1,00%, come descritto descritta all'articolo 19.7. Il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2024 e il 10 luglio 2025 è di 190 giorni. Il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di Riscatto sarà quindi pari a € $50.000 * (1 + 0,95\%)^{190/360} = € 50.250$.

- **1,5% o 2,5%** della somma dei Premi versati ed investiti nel Fondo Interno o negli OICR che compongono la Linea Libera (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate), se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

In ogni caso, l'importo minimo della prestazione periodica dovrà essere almeno pari a euro 500,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione annuale e a euro 250,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la ricorrenza semestrale o annuale della Data di Decorrenza del Contratto²⁰.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'opzione sia stata attivata in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, la data di riferimento per l'erogazione della prestazione periodica programmata sarà la data di ricorrenza annuale o semestrale del Contratto.

Il primo pagamento della prestazione periodica sarà effettuato a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla data ricezione della richiesta di attivazione del piano purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano, il Contraente stesso potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica sarà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica sarà erogata a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento proporzionale delle Quote di tutti i Fondi Interni collegati al Contratto o di tutti gli OICR che compongono la Linea Libera.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dal Fondo Interno o dagli OICR che compongono la Linea Libera sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del Fondo Interno o degli OICR alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione per iscritto. L'importo sarà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione sarà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera.

Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale ricorrenza semestrale o annuale.

Rischi di investimento

Il Contraente prende atto che per effetto del piano di erogazione di prestazioni periodiche determina il progressivo riscatto dei Premi versati e che, pertanto, vi è il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio in caso di fluttuazioni negative dell'andamento della Gestione Separata e degli OICR che compongono la Linea Libera o dei Fondi Interni scelti dal Contraente.

Articolo 14 – Take Profit

Descrizione

L'opzione Take Profit è caratterizzata da una serie di Switch annuali automatici dalla Linea Libera/Fondi Interni verso la Gestione Separata per un importo pari agli eventuali risultati positivi ottenuti sugli investimenti nel Fondo Interno collegato al Contratto (nei Fondi Interni se più di uno) o negli OICR che compongono la Linea Libera, verso la Gestione Separata.

Zurich effettua lo Switch automatico a condizione che il Fondo Interno (o i Fondi Interni se più di uno) o gli OICR che compongono la Linea Libera abbiano fatto registrare un guadagno del Controvalore delle Quote superiore alla percentuale obiettivo definita dal Contraente alla data di sottoscrizione dell'opzione. **In ogni caso, l'importo minimo della plusvalenza dovrà essere almeno pari a 100,00 Euro.**

Condizioni di attivazione

L'opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo.

L'adesione all'opzione Take Profit non è cumulabile con altre opzioni.

²⁰ Ad esempio, se la decorrenza del Contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto a frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

L'opzione è attivabile a condizione che il cumulo dei Premi versati al momento dell'attivazione dell'opzione, al netto dei Premi relativi a eventuali riscatti parziali, sia pari ad almeno euro 30.000.

L'opzione Take Profit rimane attiva per tutta la durata del Contratto fino a quando non venga disattivata dal Contraente.

Caratteristiche e prestazioni

Al momento dell'attivazione il Contraente indica la percentuale obiettivo (non modificabile) a scelta tra uno dei seguenti parametri: 5% o 10 %.

Ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto (Data di Controllo) Zurich determina l'eventuale risultato positivo ottenuto dalle Quote calcolando l'incremento del capitale investito nel seguente modo:

- a) **alla prima data di controllo** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile) con il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva;
- b) **alle date di controllo successive** è confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile) con il valore maggiore tra (i) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di controllo precedente (se raggiunta la percentuale obiettivo) o alla data di ingresso del Premio, se successiva e (ii) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva.

Qualora la misura percentuale dell'incremento del capitale investito – calcolato come sopra – sia superiore alla percentuale obiettivo indicata dal Contraente, Zurich effettua lo Switch automatico della plusvalenza nella Gestione Separata.²¹

Lo Switch automatico della plusvalenza avviene disinvestendo un numero di Quote che è calcolato dividendo la plusvalenza per il valore delle quote del Fondo Interno o degli OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di controllo. L'importo così ottenuto è investito contestualmente in Gestione Separata.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione Take Profit, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito al Fondo Interno o agli OICR, del valore unitario delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data. Inoltre, nel documento unico di rendicontazione annuale Zurich fornisce i dettagli degli Switch effettuati nella Gestione Separata in esecuzione dell'opzione Take Profit.

Articolo 15 – Beneficiari

15.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/ i.

In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare “Beneficiari segreti”, diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
- (ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle prestazioni di Zurich è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

15.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. **In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.**

²¹Ad esempio, ipotizzando che la percentuale obiettivo scelta è il 5% e che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000, se ad esempio alla *prima data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €106.000, con una percentuale di guadagno del 6% superiore alla percentuale obiettivo, verrà effettuato uno switch della plusvalenza pari a €6.000 dal Fondo Interno alla Gestione Separata. Se invece il controvalore delle quote relative a quel premio è pari ad esempio a €104.000, con una percentuale di guadagno pari al 4% e quindi inferiore alla percentuale obiettivo, lo switch non verrà effettuato.

15.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), indicando espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.

In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) soltanto per l'individuazione corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali.

15.4 Decesso di un Beneficiario

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo come segue:

1. nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 15.2: in parti uguali;
2. nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi del precedente articolo 15.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile.

Articolo 16 - Pagamenti

16.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso

Valutazione di Zurich e pagamento

Il termine entro il quale è effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso o meno tutta la documentazione a loro richiesta, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo articolo 16.3 lettera b) operano i seguenti termini:

1) in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Notifica del Decesso, se a tale data Zurich ha ricevuto tutta la documentazione elencata al successivo articolo 16.3 lettera b);

2) in caso di esito negativo della valutazione svolta sulla documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 16.3 lettera b).

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo articolo 16.3 lettera b) punto C)

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 16.3 lettere (b) punto A, (b) punto B, (b) punto D e, relativamente all'articolo 16.3 lettera (b) punto C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 16.3 lettera (b) punto E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

16.2 Pagamenti del Capitale in caso di Riscatto totale/parziale

Zurich esegue i pagamenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 27 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 16.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

16.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) in caso di Riscatto totale/parziale o di attivazione del piano di erogazione di prestazioni periodiche:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario e che preveda, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui

accreditare la prestazione;

- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita.

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'articolo 15 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo indicato all'articolo 27 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'articolo 33 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta di pagamento, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della Polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia dell'ultima cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera solo per consentire alla Società di verificare che il decesso non rientri tra le esclusioni di cui all'articolo 4.1.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di relazione medica sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento sarà effettuato tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, questi ultimi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 16.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora tale separazione non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

Sezione IV

Premi e costi

Articolo 17 - Premi

Il Contraente è tenuto a pagare quantomeno il Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può essere successivamente integrato con Premi Aggiuntivi. I Premi Aggiuntivi possono essere versati in ogni momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati.

L'ammontare minimo del Premio Unico Iniziale è pari ad almeno euro 2.500.000,00.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi versati complessivamente dal Contraente e investiti sia nei Fondi Interni sia nella Gestione Separata, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di euro 10.000.000,00. Restano fermi i limiti di investimento previsti in relazione alla Gestione Separata dall'articolo 12.

Si precisa che qualora l'Assicurato o il Contraente siano anche Assicurato o Contraente di uno o più contratti multiramo sottoscritti con Zurich, la somma dei premi versati complessivamente su tutti i contratti multiramo (comprensivi del Premio Unico Iniziale e Premi Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di euro 10.000.000,00.

17.1 Premi Aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un ammontare totale (comprensivo dell'ammontare del Premio Unico Iniziale) che non può superare euro 10.000.000,00 durante la vita del Contratto.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo, la Data di Decorrenza corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui Zurich i) riceve entro le ore 12 (ora italiana) la richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte e ii) il Premio Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich. Fermo restando che le condizioni devono verificarsi entrambe, ove anche una sola si verifichi oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun Giorno Lavorativo nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

17.2 Piano di Versamenti Programmati

I Premi Aggiuntivi possono essere versati anche tramite un Piano di Versamenti Programmati strutturato secondo i seguenti parametri:

Frequenza del versamento	Importo minimo del Premio*
Mensile	5.000,00 Euro
Trimestrale	15.000,00 Euro
Semestrale	30.000,00 Euro
Annuale	50.000,00 Euro

**Zurich potrà variare gli importi minimi informando preventivamente il Contraente.*

Il Contraente che intende attivare un Piano di Versamenti Programmati deve stabilire la frequenza e l'importo dei versamenti, fermi restando i criteri di allocazione del Premio ed i limiti di investimento della Gestione Separata indicati all'articolo 12.

Il Contraente può interrompere il pagamento dei Premi Aggiuntivi in ogni momento, senza oneri o penalità di alcun genere.

Il Contraente potrà modificare in qualsiasi momento la frequenza e l'importo del Piano di Versamenti Programmati nonché la destinazione degli stessi mediante una richiesta di Ridirezionamento ai sensi dell'art. 18.

17.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi anche se effettuati mediante un Piano di Versamenti Programmati già iniziato.

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo sarà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

17.4 Modalità di versamento

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Investments Life S.p.A., ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Investments Life S.p.A., iii) carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Nel caso in cui la Proposta sia sottoscritta presso uno sportello bancario di Zurich Bank, il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati saranno versati tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della Proposta.

Il versamento di Premi Aggiuntivi mediante un Piano di Versamenti Programmati può essere eseguito **esclusivamente mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A.**

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

17.5 Modalità di investimento dei Premi

Zurich investe i Premi versati dal Contraente (sia il Premio Unico Iniziale sia i Premi Aggiuntivi), secondo le seguenti modalità:

- al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente indica nel relativo modulo il/i Fondo/i Interno/i scelto o gli OICR scelti e che compongono la Linea Libera, la percentuale del Premio Unico Iniziale che intende destinare ad essi e quella da destinare eventualmente alla Gestione Separata.
- al momento del versamento del Premio Aggiuntivo il Contraente indica, nel relativo modulo, la percentuale del Premio Aggiuntivo che intende destinare al/i Fondo/i Interno/i collegati al Contratto o gli OICR che compongono la Linea Libera o eventualmente nuovi OICR nei quali intende investire e quella che intende destinare alla Gestione Separata che comunque non potrà essere superiore al 30%.

In ogni caso non è possibile:

- modificare il/i Fondo/i Interno/i quando sono versati Premi Aggiuntivi;
- superare l'importo massimo di Premi che il Contraente può investire in ciascun OICR di cui alla Linea Libera, che non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 2 milioni.

Articolo 18 – Ridirezionamento

Il Contraente che abbia richiesto di effettuare versamenti di Premi Aggiuntivi mediante l'attivazione del Piano di Versamenti Programmati di cui all'articolo 17.2 ha la facoltà di modificarne la frequenza e l'importo presentando la Richiesta di Ridirezionamento.

All'atto della richiesta di ridirezionamento, il Contraente potrà scegliere altresì un Fondo Interno diverso rispetto a quello indicato al momento di attivazione del Piano di Versamenti Programmati.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la Linea Libera, nella Richiesta di Ridirezionamento può indicare anche una nuova selezione di OICR (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 10) e le relative percentuali di allocazione dei futuri Versamenti Programmati, fermo restando che la percentuale minima di Premio investibile in ciascun OICR è pari al 5%.

Il Contraente può modificare anche le percentuali di allocazione tra la componente collegata alla Linea Libera o ai Fondi Interni e quella collegata alla Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 12.

In seguito alla Richiesta di Ridirezionamento, tutti i Versamenti Programmati relativi al Piano pervenuti a Zurich in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento saranno allocati secondo la nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dal Contraente.

Una volta eseguita da Zurich, la Richiesta di Ridirezionamento sostituirà interamente le istruzioni di investimento dei Premi Aggiuntivi in precedenza impartite dal Contraente.

La **Data di Richiesta di Ridirezionamento** corrisponde al secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich riceve la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la Richiesta di Ridirezionamento è presentata dopo le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, Zurich la considera presentata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Resta inteso che il Contraente potrà presentare a Zurich un numero massimo di 4 (quattro) Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte.

Articolo 19 - Costi

A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

Non sono previsti costi applicati direttamente sul Premio.

B. Costi gravanti sui Fondi Interni

19.1 Commissione di Gestione dei Fondi Interni

Per la parte di Premi investiti nei Fondi Interni, Zurich applica una commissione di gestione annuale per il servizio di *asset allocation* e amministrazione dei contratti. La commissione di gestione incide sulla valorizzazione delle Quote di ciascun Fondo Interno ed è calcolata *pro rata temporis* e applicata giornalmente al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese indicate all'articolo 19.2. La commissione di gestione è applicata nella misura seguente:

Denominazione Fondo Interno	Commissione di Gestione
Zurich Private Suite Bond	0,90%
Zurich Private Suite 4	1,00%
Zurich Private Suite 8	1,20%

La commissione di gestione dei Fondi Interni si intende comprensiva del costo relativo alla copertura in caso di decesso pari allo **0,15%** applicato, con le stesse modalità previste per la commissione stessa.

19.2 Ulteriori spese a carico dei Fondi Interni

Oltre alla commissione di gestione indicata al precedente articolo 19.1, su ciascun Fondo Interno gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate pro rata temporis con la stessa frequenza di calcolo del valore delle Quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di overperformance applicate dalle Società di Gestione del Risparmio sui singoli OICR in cui può investire il Fondo Interno. La misura massima della commissione di gestione applicata dalle Società di Gestione è pari a 0,60% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, Zurich potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

Zurich riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo Interno, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo Interno, come indicato all'articolo 3 del Regolamento di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

C. Costi gravanti sul Contratto e sugli OICR

19.3 Commissione di Gestione del Contratto

Per la parte dei Premi investiti in OICR, Zurich applica annualmente una **Commissione di Gestione del Contratto** dell'1,20% a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio trimestrale e Ribilanciamento della Linea Libera e di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.

La Commissione di Gestione del Contratto è calcolata sul Controvalore delle Quote degli OICR della Linea Libera.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è dedotta tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea Libera In il terzo Giorno Lavorativo di ogni mese (la "**Data di Deduzione dei Costi**") utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile di ciascun OICR ed è effettuata in misura proporzionale su tutti gli OICR che compongono la Linea Libera, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR e dunque la composizione della Linea Libera.

La Commissione di Gestione del Contratto comprende un costo relativo alla copertura in caso di decesso, pari allo 0,15% che **quindi non si aggiunge, ma è compreso nella Commissione di Gestione.**

In caso di decesso dell'Assicurato e Riscatto totale o parziale, l'importo relativo alla Commissione di Gestione del Contratto maturato e non liquidato verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire. Tale importo è calcolato dividendo la Commissione dovuta annualmente per il numero di giorni tra la data dell'ultimo prelievo mensile della Commissione di Gestione del Contratto e la Data di Notifica del Decesso o la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale²².

19.4 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.

I costi gravanti sugli OICR collegabili al Contratto sono dettagliatamente descritti nel regolamento di ciascun OICR. Su tali OICR possono gravare vari tipi di commissioni, quali quelle dirette, di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti e nei documenti informativi degli OICR.

19.5 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione

In alcuni casi le Società di Gestione degli OICR trasferiscono alla Compagnia una parte delle somme percepite come commissioni di gestione degli OICR. La Compagnia trasferirà al Contraente l'ammontare di questi pagamenti (le "Utilità Retrocesse").

In particolare, la Compagnia trasferirà al Contraente l'ammontare delle Utilità Retrocesse secondo le seguenti modalità:

- al momento di dedurre la Commissione di Gestione o altri costi tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Combinazione libera di OICR, tale cancellazione avrà ad oggetto delle Quote il cui controvalore sia pari alla differenza tra (i) i costi da dedurre; e (ii) le Utilità Retrocesse;
- laddove l'ammontare delle Utilità Retrocesse fosse superiore a quello dei costi deducibili dalla Compagnia tramite cancellazione di Quote e gravanti sul Contraente, la Compagnia investirà le Utilità Retrocesse in Quote che entreranno a far parte della Linea di OICR.

Le Utilità Retrocesse sono trasferite al Contraente mensilmente. Qualora prima della data prevista per tale trasferimento, intervengano richieste di Riscatto totale o parziale o il decesso dell'Assicurato, la Compagnia non trasferirà al Contraente alcuna delle Utilità Retrocesse maturate per il periodo di riferimento.

Resta inteso che l'ammontare delle Utilità Retrocesse relative ad uno specifico OICR è soggetto in ogni momento alla possibilità di cambiamenti. In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione, la Compagnia comunicherà al Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di Utilità Retrocesse mensili nel corso dell'anno solare di riferimento e il numero di Quote eventualmente aggiunte alla Combinazione libera di OICR in ragione del reinvestimento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale la Società comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Utilità Retrocesse nel corso dell'anno solare di riferimento.

²² Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 25 luglio 2025 e l'ultima Data di Ribilanciamento precedente al Riscatto è il 3 maggio 2025, ipotizzando un controvalore delle quote relative alla Linea pari a € 80.000, l'importo della commissione di gestione che verrà trattenuto al momento del riscatto sarà pari a € 80.000*2,55%* 83 (giorni)/360 = €470.

19.6 Distribuzione dei dividendi

Alcuni OICR distribuiscono dividendi²³. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi, Zurich trasferisce al Contraente una somma (il **"Bonus Proventi"**) di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione.

Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi²⁴.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/Riscatto parziale/Ridirezionamento pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocatione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocazione conseguenti alla richiesta di Switch, Riscatto parziale/Ridirezionamento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale Zurich comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

D. Costi gravanti sulla Gestione Separata

19.7 Spesa di Gestione

Per la parte Premi collegata alla Gestione Separata, Zurich trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Trend un costo pari a 1,00%, denominato Spesa di Gestione che riduce il rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

E. Costi di riscatto

19.8 Costi di Riscatto

Il Contratto prevede delle penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti nella tabella riportata di seguito.

Le penalità di Riscatto sono calcolate con riferimento a ciascun Premio. Le penalità di Riscatto variano in base all'anzianità del Premio, cioè in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale.

Anno di riscatto di ciascun premio	Penale di riscatto %
Durante il 1° anno	1,00%
Durante il 2° anno	0,50%
Dal 3° anno	0,00%

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della penalità di Riscatto a carico del Contraente, le penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato - primo uscito").

Sezione V

Durata della copertura recesso e revoca

Articolo 20 - Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- i) richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 23;
- ii) receda dal Contratto ai sensi dell'articolo 22.2.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

²³ I dividendi sono pagamenti periodici effettuati dalle Società di Gestione ai sottoscrittori delle quote di OICR. Non tutti gli OICR distribuiscono dividendi.

²⁴ È la data in cui la Società di Gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare.

Articolo 21 - Conclusione e Decorrenza del Contratto

21.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a Zurich la Proposta, sottoscritta e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, dopo avere inviato la Proposta, riceve da parte di Zurich la Lettera di Accettazione.

Zurich può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In caso di mancata accettazione della Proposta, Zurich invierà al Contraente una Lettera di Mancata Accettazione e restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera di Mancata Accettazione. L'importo verrà accreditato sul conto corrente del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi devono essere riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

21.2 Data di Decorrenza del Contratto

Salvo il caso in cui Zurich abbia comunicato che non intende accettare la Proposta, la Data di Decorrenza del Contratto è il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui Zurich riceve dal Contraente, entro le ore 12 (ora italiana), la Proposta compilata e sottoscritta correttamente e completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa e il Premio Unico Iniziale risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Ove le suddette condizioni si verificano oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la Data di Decorrenza è posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nella Lettera di Accettazione della Proposta che Zurich si impegna ad inviare al Contraente.

Articolo 22 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

22.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta, fino al momento in cui riceve da Zurich la Lettera di Accettazione della Proposta, mediante richiesta scritta inviata a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 23 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento della revoca della Proposta, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

22.2 Diritto di Recesso del Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della Lettera di Accettazione della Proposta da Zurich.

Per l'esercizio del diritto di Recesso, il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich Investments Life S.p.A. con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 27 lettera a).

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto dalla **data di comunicazione di Recesso** che coincide con il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Se la richiesta di Recesso è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la data di comunicazione di Recesso è considerata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote alla data di comunicazione di Recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote attribuite al contratto ed il valore delle Quote del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di Recesso, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato.

Per la parte di Premi collegata alla Gestione Separata è restituito, entro lo stesso termine, il Premio versato.

Decorsi i termini di cui sopra, sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di Recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di Fondo Interno), la richiesta di Recesso sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

Rischi di investimento

Il Contraente prende atto che nel caso di recesso per la parte di premio investita nei Fondi Interni o negli OICR che compongono la Linea Libera, l'importo oggetto di restituzione è calcolato sulla base del controvalore delle Quote: pertanto nel caso di andamento negativo dei mercati finanziari, vi è il rischio di ricevere un ammontare inferiore al Premio investito nei Fondi Interni o negli OICR.

Sezione VI

Riscatto

Articolo 23 - Diritto di Riscatto

Trascorsi i 30 giorni concessi al Contraente per l'esercizio del diritto di Recesso di cui all'articolo 22.2 e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 27 lettera a), contenente gli elementi identificativi del Contratto, il disinvestimento delle Quote in cui sono stati investiti i Premi e della parte di Premi eventualmente investiti in Gestione Separata e la corresponsione dell'importo di Riscatto.

Il Riscatto può essere:

- a) **totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità delle Quote e lo scioglimento del Contratto; oppure
- b) **parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte delle Quote e di parte del premio eventualmente investito nella Gestione Separata, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto.

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) **l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a euro 250.000,00 e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del Contratto alla data di richiesta del riscatto;**
- b) **il valore residuo del Contratto sia almeno pari a euro 500.000,00.**

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente deve specificare nella richiesta:

- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote del Fondo Interno/dei Fondi Interni o degli OICR che compongono la Linea Libera collegati al Contratto e la parte di Premio eventualmente investita nella Gestione Separata, in modo da mantenere inalterata la ripartizione voluta dal Contraente.

23.1 Regole comuni per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato:

- (i) con riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera collegati al Contratto alla **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote del Fondo Interno o degli OICR che compongono la Linea Libera collegati al Contratto in questa data per il valore delle Quote del Fondo Interno o degli OICR nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale²⁵;
- (ii) con riferimento alla parte di Premi investiti nella Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 19.7.

L'importo complessivo riscattabile da prodotti collegati alla Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di Euro incrementati della quota parte relativa all'aggiornamento delle prestazioni.

Per **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale** si intende il secondo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), Zurich abbia ricevuto la richiesta di Riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Se la richiesta è consegnata a Zurich oltre le ore 12 (ora italiana) di un Giorno Lavorativo, la richiesta di Riscatto totale/parziale si intende ricevuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le **"Penalità di Riscatto"**) previste all'articolo 19.8.

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambio di Fondi Interni) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto sarà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **È facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Zurich comunicherà al Contraente l'esecuzione dell'operazione di Riscatto con apposita comunicazione di conferma e fornirà il dettaglio dei Riscatti effettuati nel documento unico di rendicontazione annuale

²⁵ Ad esempio, se Zurich riceve la richiesta di Riscatto il 15 giugno 2025 prima delle ore 12, la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale sarà il 17 giugno 2025. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote del Fondo Interno al 22 giugno 2025.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore del Premio - collegati all'andamento dei Fondi Interni e degli OICR che compongono la Linea Libera.

Nel caso di riscatto, inoltre, la Compagnia non fornisce alcuna garanzia di restituzione del Premio versato nella Gestione Separata.

Per una descrizione dettagliata dei rischi legati ai Fondi Interni, agli OICR e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 12, lett.c).

Articolo 24 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte al precedente articolo 23, il Contraente, al ricorrere delle condizioni di cui ai punti i) e ii) del presente art. 24, può scegliere che l'importo di Riscatto totale sia convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- d) rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un altro soggetto scelto dal Contraente, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto. La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- i) l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Et  Assicurativa;
- ii) il valore di Riscatto totale non sia superiore all'importo di 1 milione di euro. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potr  richiedere la conversione in rendita fino a 1 milione di euro e la somma eccedente sar  liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potr  essere inferiore a euro 500,00 n  superiore a euro 60.000,00 ed   determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di Riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalit  di esercizio dell'opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e il Set Informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potr  richiedere a Zurich, entro 30 giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalit  indicate all'articolo 27 contenente gli elementi identificativi del Contratto.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non proceder  con la conversione del Riscatto totale in rendita e il Contratto rimarr  in vigore. In ogni caso, il Contraente potr  procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornir  il Set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potr  essere riscattata durante il periodo di godimento.**

Sezione VII Altre disposizioni

Articolo 25 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile - l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

Articolo 26 - Cessione, pegno e vincolo

26.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del Contraente cessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

26.2 Pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 27 - Comunicazioni

(a) Comunicazioni a Zurich

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di **Recesso, Decesso, Riscatto totale e Riscatto parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*recesso dal contratto*" o "*liquidazione delle prestazioni*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*Revoca della Proposta*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266
email: customerlife@it.zurich.com

(b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia ai Contraenti le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo, senza alcun onere a suo carico.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it.

Articolo 28 - Legge applicabile e mediazione e competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi dell'art. 3, lett.a) d.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 29 - Periodo di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla Data di Richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..

Articolo 30 - Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 31 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale. In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

Articolo 32 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente e/o dell'Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione. Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich decidere di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 33 - Modifiche contrattuali

- a) **Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:**
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero ai Fondi Interni che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) **Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto.** Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 19;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più Fondi Interni ai quali destinare i Premi;
 - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 23.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale così come calcolato ai sensi del precedente articolo 23 comprensivo di costi ed eventuali Penalità di Riscatto. Laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto).

In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

Articolo 34 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare, Zurich si astiene dall'instaurare il rapporto. In corso di rapporto, quando Zurich non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si astiene dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In ogni caso valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Articolo 35 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

Articolo 36 - Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;
- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Zurich in virtù di accordi con soggetti terzi.

Allegato 1

Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 15%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	15%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo

quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
 - 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
- Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato riportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Allegato 2

Regolamento del fondo interno denominato “Zurich Private Suite Bond”

1. Denominazione del fondo interno

Zurich Investments Life S.p.A. (“Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori mobiliari facenti capo al fondo interno assicurativo denominato “Zurich Private Suite Bond” (“Fondo” o “Fondo Interno”) secondo le modalità previste dal presente regolamento (“Regolamento”).

2. Obiettivi e profili di rischio del fondo interno

L'obiettivo del Fondo è di incrementare il suo valore, attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di attivi. In particolare, la politica di gestione consiste nel cogliere le opportunità offerte principalmente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso strumenti obbligazionari. Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari al 6%. A tal fine, non si identifica un benchmark di riferimento per confrontare il rendimento del Fondo. Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo è medio.

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo Interno potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell'investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari;
- rischio di cambio, determinato dall'esposizione in valute diverse dall'euro;
- rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti;
- rischio di tasso di interesse, inteso come l'effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell'investimento obbligazionario.

3. Caratteristiche del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, da quello di ogni altro fondo della medesima e da quello dei partecipanti.

Il Fondo è del tipo di accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui all'art. 7 del Regolamento del Fondo Interno, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo.

Il Fondo non è assistito da alcuna garanzia, né da alcuna protezione del capitale.

La gestione del Fondo potrà essere delegata, anche in forma parziale, a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, incluse società appartenenti al Gruppo Zurich, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo nel rispetto del Regolamento del Fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Tali eventuali deleghe a terzi non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo, rispetto a quelli indicati nell'art. 7 del Regolamento, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

È ammessa la possibilità di liquidazione, scissione o fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo art. 9.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'euro o la valuta tempo per tempo vigente in Italia.

4. Criteri d'investimento del fondo interno

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo sono, secondo le condizioni contrattuali di ciascun prodotto, i premi o le porzioni di premi che – a scelta dei contraenti – sono investiti nel Fondo medesimo nonché i proventi reinvestiti secondo quanto specificato all'art. 3 del Regolamento.

Il Fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, inclusi OICR, armonizzati e non, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze. Il fondo può anche investire in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 10% del patrimonio.

Gli strumenti finanziari obbligazionari sono espressi prevalentemente in Euro e la politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo principalmente orientata verso titoli emessi da Stati, Istituzioni Sopranazionali o da altri emittenti. Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro, sia in strumenti finanziari denominati in valute differenti dall'euro di Paesi appartenenti all'area OCSE. Gli attivi del Fondo possono essere quindi esposti al rischio di cambio.

Parte delle attività di pertinenza del Fondo (ad esempio gli investimenti azionari o appartenenti alle aree geografiche dei Paesi Emergenti) possono subire elevate oscillazioni di prezzo a seguito di condizioni avverse dei mercati finanziari di riferimento.

Il Fondo può investire in liquidità o strumenti equivalenti, secondo i limiti di concentrazione dettati dalla normativa vigente.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati al fine di copertura del rischio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Società, nella scelta degli investimenti, attua una gestione finanziaria attiva.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo, da un lato, di costruire un portafoglio diversificato e, dall'altro, di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari in un'ottica di massimizzazione del rendimento del fondo e ferma la finalità dello stesso.

La selezione degli OICR avviene in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, e valutando con attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

5. Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito al giorno lavorativo precedente relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall'euro sono valutati al giorno lavorativo precedente;
- le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide e le altre posizioni debitorie sono determinate in base al loro valore nominale;
- gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al patrimonio del fondo;
- la Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo; tali utilità sono calcolate pro-rata temporis ed accreditate al patrimonio netto del fondo con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- la Società riconoscerà, attribuendoli al fondo al momento dello stacco, gli eventuali Dividendi e cedole distribuiti dagli OICR o dalle azioni in cui può investire il Fondo.
- rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo, le spese di gestione e gli altri oneri a carico del Fondo come descritti all'art. 7 del Regolamento.

6. Calcolo del valore della quota

Il valore di mercato della quota del Fondo Interno è determinato da parte della Società giornalmente, a eccezione dei giorni di chiusura delle borse valori nazionali e in quelli di festività nazionali italiane, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti, all'art. 5 del Regolamento, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore della quota è pubblicato sul sito Internet della Società www.zurich.it.

Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo e al lordo dei prelievi fiscali gravanti sulle prestazioni di polizza.

La Società sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore della quota del Fondo in situazioni determinate da causa di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni la Società determinerà il valore della quota e provvederà alla sua divulgazione sul sito precedentemente indicato.

7. Spese a carico del fondo interno

Commissioni di gestione applicate dalla Società

La commissione di gestione, applicata giornalmente dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti, incide sul valore unitario della quota del Fondo.

La commissione di gestione, pari allo 0,90% su base annua, è calcolata pro-rata temporis ed è applicata, con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote, al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese di seguito indicate.

Ulteriori spese a carico del Fondo

Oltre alla commissione di gestione di cui sopra, sul Fondo gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate pro-rata temporis con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione applicate sui singoli OICR in cui può investire il fondo. La misura massima della commissione di gestione è pari a 0,60% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

Sono a carico della Società tutti gli altri oneri non espressamente citati.

8. Modifiche al regolamento del fondo interno

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i contraenti.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ai contraenti e all'Istituto di Vigilanza le modifiche eventualmente apportate.

9. Liquidazione del fondo, scissione e fusione tra fondi interni della società'

La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare il Fondo. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente a garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale. In tal caso la Società si riserva il diritto di:

- trasferire il valore delle attività del Fondo in liquidazione ad un altro strumento finanziario offerto dalla Società con profilo di rischio analogo e profilo commissionale analogo o più conveniente per il contraente;

- liquidare il Fondo e corrispondere al Contraente il valore di riscatto della polizza a lui spettante, calcolato secondo le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione.

La Società, qualora ne ravvisasse l'esigenza per efficienza gestionale o per esigenze di adeguatezza dimensionale del Fondo, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri fondi interni o classi di quote di fondi interni, istituiti dalla Società e aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee rispetto a quelle del presente Fondo.

Le eventuali operazioni di liquidazione, scissione e fusione saranno effettuate nell'interesse dei contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi entro 60 giorni dalla data di effetto.

La Società provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo fondo interno e comunicherà ai contraenti il numero delle nuove quote attribuite ed il loro valore.

10. Revisione contabile

La gestione del Fondo e il relativo rendiconto sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze che accerta, con un'apposita relazione, la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Dietro sua richiesta, la Società consegnerà al contraente il rendiconto della gestione del Fondo corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione sono imputate al Fondo secondo quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento.

Regolamento del fondo interno denominato “Zurich Private Suite 4”

1. Denominazione del fondo interno

Zurich Investments Life S.p.A. (“Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori mobiliari facenti capo al fondo interno assicurativo denominato “Zurich Private Suite 4” (“Fondo” o “Fondo Interno”) secondo le modalità previste dal presente regolamento (“Regolamento”).

2. Obiettivi e profili di rischio del fondo interno

L'obiettivo del Fondo è di incrementare il suo valore, attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di attivi. In particolare, la politica di gestione è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità della quota intorno al 4% su base annua. A tal fine, non si identifica un benchmark di riferimento per confrontare il rendimento del Fondo. Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio-basso.

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo Interno potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell'investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari;
- rischio di cambio, determinato dall'esposizione in valute diverse dall'euro;
- rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti;
- rischio di tasso di interesse, inteso come l'effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell'investimento obbligazionario.

3. Caratteristiche del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, da quello di ogni altro fondo della medesima e da quello dei partecipanti.

Il Fondo è del tipo di accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui all'art. 7 del Regolamento del Fondo Interno, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo.

Il Fondo non è assistito da alcuna garanzia, né da alcuna protezione del capitale.

La gestione del Fondo potrà essere delegata, anche in forma parziale, a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, incluse società appartenenti al Gruppo Zurich, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo nel rispetto del Regolamento del Fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Tali eventuali deleghe a terzi non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo, rispetto a quelli indicati nell'art. 7 del Regolamento, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

È ammessa la possibilità di liquidazione, scissione o fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo art. 9.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'euro o la valuta tempo per tempo vigente in Italia.

4. Criteri d'investimento del fondo interno

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo sono, secondo le condizioni contrattuali di ciascun prodotto, i premi o le porzioni di premi che – a scelta dei contraenti – sono investiti nel Fondo medesimo nonché i proventi reinvestiti secondo quanto specificato all'art. 3 del Regolamento.

Il Fondo investe prevalentemente in OICR, armonizzati e non, della tipologia Exchange Traded Funds, senza particolari limiti in termini geografici.

Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro, sia in strumenti finanziari denominati in valute differenti dall'euro di Paesi appartenenti all'area OCSE. Gli attivi del Fondo possono essere quindi esposti al rischio di cambio.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi Emergenti.

Parte delle attività di pertinenza del Fondo (ad esempio gli investimenti azionari o appartenenti alle aree geografiche dei Paesi Emergenti) possono subire elevate oscillazioni di prezzo a seguito di condizioni avverse dei mercati finanziari di riferimento.

Il Fondo può investire in azioni o OICR che investono prevalentemente nei mercati azionari, per una percentuale minima dello 0% e massima del 40%.

Il Fondo può investire in obbligazioni governative e societarie o OICR che investono prevalentemente in tali strumenti, per una percentuale minima del 60% e massima del 100%.

Il Fondo può investire in liquidità o strumenti equivalenti, secondo i limiti di concentrazione dettati dalla normativa vigente.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati al fine di copertura del rischio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Società, nella scelta degli investimenti, attua una gestione finanziaria attiva.

Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo, da un lato, di costruire un portafoglio diversificato e, dall'altro, di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico, in funzione delle aspettative sull'andamento dei mercati finanziari in un'ottica di massimizzazione del rendimento del fondo e ferma la finalità dello stesso.

La selezione degli OICR avviene in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, e valutando con attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

5. Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito al giorno lavorativo precedente relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall'euro sono valutati al giorno lavorativo precedente;
- le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide e le altre posizioni debitorie sono determinate in base al loro valore nominale;
- gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al patrimonio del fondo;
- la Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo; tali utilità sono calcolate pro-rata temporis ed accreditate al patrimonio netto del fondo con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- la Società riconoscerà, attribuendoli al fondo al momento dello stacco, gli eventuali Dividendi e cedole distribuiti dagli OICR o dalle azioni in cui può investire il Fondo.
- rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo, le spese di gestione e gli altri oneri a carico del Fondo come descritti all'art. 7 del Regolamento.

6. Calcolo del valore della quota

Il valore di mercato della quota del Fondo Interno è determinato da parte della Società giornalmente, a eccezione dei giorni di chiusura delle borse valori nazionali e in quelli di festività nazionali italiane, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti, all'art. 5 del Regolamento, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore della quota è pubblicato sul sito Internet della Società www.zurich.it.

Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo e al lordo dei prelievi fiscali gravanti sulle prestazioni di polizza.

La Società sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore della quota del Fondo in situazioni determinate da causa di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni la Società determinerà il valore della quota e provvederà alla sua divulgazione sul sito precedentemente indicato.

7. Spese a carico del fondo interno

Commissioni di gestione applicate dalla Società

La commissione di gestione, applicata giornalmente dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti, incide sul valore unitario della quota del Fondo.

La commissione di gestione, pari all'1% su base annua, è calcolata pro-rata temporis ed è applicata, con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote, al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese di seguito indicate.

Ulteriori spese a carico del Fondo

Oltre alla commissione di gestione di cui sopra, sul Fondo gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate pro-rata temporis con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione applicate sui singoli OICR in cui può investire il fondo. La misura massima della commissione di gestione è pari a 0,60% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

Sono a carico della Società tutti gli altri oneri non espressamente citati.

8. Modifiche al regolamento del fondo interno

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i contraenti.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ai contraenti e all'Istituto di Vigilanza le modifiche eventualmente apportate.

9. Liquidazione del fondo, scissione e fusione tra fondi interni della società

La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare il Fondo. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente a garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale. In tal caso la Società si riserva il diritto di:

- trasferire il valore delle attività del Fondo in liquidazione ad un altro strumento finanziario offerto dalla Società con profilo di rischio analogo e profilo commissionale analogo o più conveniente per il contraente;
- liquidare il Fondo e corrispondere al Contraente il valore di riscatto della polizza a lui spettante, calcolato secondo le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione.

La Società, qualora ne ravvisasse l'esigenza per efficienza gestionale o per esigenze di adeguatezza dimensionale del Fondo, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri

fondi interni o classi di quote di fondi interni, istituiti dalla Società e aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee rispetto a quelle del presente Fondo.

Le eventuali operazioni di liquidazione, scissione e fusione saranno effettuate nell'interesse dei contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi entro 60 giorni dalla data di effetto.

La Società provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo fondo interno e comunicherà ai contraenti il numero delle nuove quote attribuite ed il loro valore.

10. Revisione contabile

La gestione del Fondo e il relativo rendiconto sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze che accerta, con un'apposita relazione, la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Dietro sua richiesta, la Società consegnerà al contraente il rendiconto della gestione del Fondo corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione sono imputate al Fondo secondo quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento.

Regolamento del fondo interno denominato “Zurich Private Suite 8”

1. Denominazione del fondo interno

Zurich Investments Life S.p.A. (“Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti in base a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto, ha istituito e controlla un portafoglio di valori mobiliari facenti capo al fondo interno assicurativo denominato “Zurich Private Suite 8” (“Fondo” o “Fondo Interno”) secondo le modalità previste dal presente regolamento (“Regolamento”).

2. Obiettivi e profili di rischio del fondo interno

L’obiettivo del Fondo è di incrementare il suo valore, attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di attivi. In particolare, la politica di gestione è flessibile rispetto all’universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità della quota intorno al 8% su base annua. A tal fine, non si identifica un benchmark di riferimento per confrontare il rendimento del Fondo. Il profilo di rischio a cui è esposto il Fondo Interno è medio.

I principali fattori di rischio ai quali risulta esposto il patrimonio del Fondo sono:

- rischio di perdita in conto capitale: la performance del Fondo Interno potrebbe non essere in linea con le aspettative e il montante finale dell’investimento potrebbe essere inferiore al capitale investito;
- rischio azionario, derivante dalla variabilità delle quotazioni dei titoli azionari;
- rischio di cambio, determinato dall’esposizione in valute diverse dall’euro;
- rischio di credito, derivante dal rischio che gli emittenti delle attività finanziarie in portafoglio non adempiano alle loro obbligazioni nei modi e nei tempi previsti;
- rischio di tasso di interesse, inteso come l’effetto di variazioni nella struttura a termine dei tassi di interesse sul valore dell’investimento obbligazionario.

3. Caratteristiche del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

Il Fondo, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, da quello di ogni altro fondo della medesima e da quello dei partecipanti.

Il Fondo è del tipo di accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi derivanti dalla gestione – compresi gli utili e le perdite di realizzo – al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi ad investimenti e disinvestimenti e delle spese di gestione di cui all’art. 7 del Regolamento del Fondo Interno, non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel fondo.

Il Fondo non è assistito da alcuna garanzia, né da alcuna protezione del capitale.

La gestione del Fondo potrà essere delegata, anche in forma parziale, a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, incluse società appartenenti al Gruppo Zurich, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del Fondo nel rispetto del Regolamento del Fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società. Tali eventuali deleghe a terzi non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo, rispetto a quelli indicati nell’art. 7 del Regolamento, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

È ammessa la possibilità di liquidazione, scissione o fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Società aventi caratteristiche simili, come descritto nel successivo art. 9.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’euro o la valuta tempo per tempo vigente in Italia.

4. Criteri d’investimento del fondo interno

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo sono, secondo le condizioni contrattuali di ciascun prodotto, i premi o le porzioni di premi che – a scelta dei contraenti – sono investiti nel Fondo medesimo nonché i proventi reinvestiti secondo quanto specificato all’art. 3 del Regolamento.

Il Fondo investe prevalentemente in OICR, armonizzati e non, della tipologia Exchange Traded Funds, senza particolari limiti in termini geografici.

Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro, sia in strumenti finanziari denominati in valute differenti dall’euro di Paesi appartenenti all’area OCSE. Gli attivi del Fondo possono essere quindi esposti al rischio di cambio.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi Emergenti.

Parte delle attività di pertinenza del Fondo (ad esempio gli investimenti azionari o appartenenti alle aree geografiche dei Paesi Emergenti) possono subire elevate oscillazioni di prezzo a seguito di condizioni avverse dei mercati finanziari di riferimento.

Il Fondo può investire in azioni o OICR che investono prevalentemente nei mercati azionari, per una percentuale minima dello 0% e massima del 70%.

Il Fondo può investire in obbligazioni governative e societarie o OICR che investono prevalentemente in tali strumenti, per una percentuale minima del 30% e massima del 100%.

Il Fondo può investire in liquidità o strumenti equivalenti, secondo i limiti di concentrazione dettati dalla normativa vigente.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati al fine di copertura del rischio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Società, nella scelta degli investimenti, attua una gestione finanziaria attiva.

Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo, da un lato, di costruire un portafoglio diversificato e, dall’altro, di controllare il rischio complessivo.

La ripartizione delle attività finanziarie è svolta secondo un modello gestionale dinamico, in funzione delle aspettative sull’andamento dei mercati finanziari in un’ottica di massimizzazione del rendimento del fondo e ferma la finalità dello stesso.

La selezione degli OICR avviene in base ad una analisi quantitativa e qualitativa, finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, e valutando con attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

5. Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione per competenza a prezzi correnti delle attività al netto delle passività ed in particolare:

- per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati viene utilizzato il prezzo ufficiale riferito al giorno lavorativo precedente relativo al mercato principale di quotazione. In caso di assenza di quotazioni il valore utilizzato sarà quello riferito all'ultimo giorno disponibile precedente;
- per gli OICR viene utilizzato l'ultimo valore quota pubblicato;
- gli strumenti monetari ed i valori mobiliari espressi in divise diverse dall'euro sono valutati al giorno lavorativo precedente;
- le altre componenti patrimoniali, le disponibilità liquide e le altre posizioni debitorie sono determinate in base al loro valore nominale;
- gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al patrimonio del fondo;
- la Società, riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui può investire il Fondo; tali utilità sono calcolate pro-rata temporis ed accreditate al patrimonio netto del fondo con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- la Società riconoscerà, attribuendoli al fondo al momento dello stacco, gli eventuali Dividendi e cedole distribuiti dagli OICR o dalle azioni in cui può investire il Fondo.
- rientrano, inoltre, nella valorizzazione del patrimonio del Fondo, le spese di gestione e gli altri oneri a carico del Fondo come descritti all'art. 7 del Regolamento.

6. Calcolo del valore della quota

Il valore di mercato della quota del Fondo Interno è determinato da parte della Società giornalmente, a eccezione dei giorni di chiusura delle borse valori nazionali e in quelli di festività nazionali italiane, dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti, all'art. 5 del Regolamento, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore della quota è pubblicato sul sito Internet della Società www.zurich.it.

Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo e al lordo dei prelievi fiscali gravanti sulle prestazioni di polizza.

La Società sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore della quota del Fondo in situazioni determinate da causa di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni la Società determinerà il valore della quota e provvederà alla sua divulgazione sul sito precedentemente indicato.

7. Spese a carico del fondo interno

Commissioni di gestione applicate dalla Società

La commissione di gestione, applicata giornalmente dalla Società per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti, incide sul valore unitario della quota del Fondo.

La commissione di gestione, pari all'1,20% su base annua, è calcolata pro-rata temporis ed è applicata, con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote, al patrimonio complessivo del Fondo al netto delle ulteriori spese di seguito indicate.

Ulteriori spese a carico del Fondo

Oltre alla commissione di gestione di cui sopra, sul Fondo gravano le seguenti spese:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e di custodia delle attività del Fondo e le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, applicate pro-rata temporis con la stessa frequenza di calcolo del valore delle quote;
- in via indiretta, le commissioni di gestione applicate sui singoli OICR in cui può investire il fondo. La misura massima della commissione di gestione è pari a 0,60% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere tale aliquota massima dandone preventiva comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza l'applicazione di penalità secondo le disposizioni di legge in vigore.

Sono a carico della Società tutti gli altri oneri non espressamente citati.

8. Modifiche al regolamento del fondo interno

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i contraenti.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente ai contraenti e all'Istituto di Vigilanza le modifiche eventualmente apportate.

9. Liquidazione del fondo, scissione e fusione tra fondi interni della società'

La Società si riserva inoltre la facoltà di liquidare il Fondo. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente a garantire un'ottimizzazione dei risultati del Fondo stesso anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale. In tal caso la Società si riserva il diritto di:

- trasferire il valore delle attività del Fondo in liquidazione ad un altro strumento finanziario offerto dalla Società con profilo di rischio analogo e profilo commissionale analogo o più conveniente per il contraente;
- liquidare il Fondo e corrispondere al Contraente il valore di riscatto della polizza a lui spettante, calcolato secondo le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione.

La Società, qualora ne ravvisasse l'esigenza per efficienza gestionale o per esigenze di adeguatezza dimensionale del Fondo, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di scissione o di fusione con altri

fondi interni o classi di quote di fondi interni, istituiti dalla Società e aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee rispetto a quelle del presente Fondo.

Le eventuali operazioni di liquidazione, scissione e fusione saranno effettuate nell'interesse dei contraenti, senza l'applicazione di oneri o spese e previa comunicazione agli stessi entro 60 giorni dalla data di effetto.

La Società provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo fondo interno e comunicherà ai contraenti il numero delle nuove quote attribuite ed il loro valore.

10. Revisione contabile

La gestione del Fondo e il relativo rendiconto sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze che accerta, con un'apposita relazione, la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Dietro sua richiesta, la Società consegnerà al contraente il rendiconto della gestione del Fondo corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione.

Le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione sono imputate al Fondo secondo quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento.

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali o dati personali relativi ad altri soggetti (ad esempio soggetti minori di cui eserciti la potestà genitoriale, beneficiari, assicurati), al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi degli artt. 13 a 14 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome dell'assicurato nel caso tu non lo sia, ricordati di consegnargli questo documento, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

1. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare – il quale ti fornisce questa informativa – è la società Zurich Investments Life S.p.a, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

1.1 Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@it.zurich.com
- posta ordinaria: Zurich Investments Life S.p.a.

Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

2. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

a) Finalità contrattuali e di legge

Per le finalità contrattuali, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa:

- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza
- predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi
- raccolta del premio assicurativo
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;

Per le finalità di legge, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiriciclaggio, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i dati ed il consenso per le finalità sopra previste, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

Per l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, laddove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a).

Potremo contattarti tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

c) Rilevazioni statistiche

Per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi, con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, laddove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a).

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Per proporti prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati. Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

Per contattarti al fine di ricevere da te informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove tu non desiderassi essere contattato per tale scopo, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f).

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

3. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per Finalità contrattuali e di legge, le basi giuridiche sono:

- (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione delle prestazioni);
- (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche e antiterrorismo);

- (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, di indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) e d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
 - punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è il legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente.
 - punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è il legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.



4. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) e f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.



5. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza.

Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel punto 1.1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.



6. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.

- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro e antiterrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.



7. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, svolgiamo delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita.

Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzare al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.



8. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opporli per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing indicate ai punti 2 b), c), d), e) e f). La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel punto 1.1.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7/11/1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Beneficiari

In caso di mancata compilazione dei dati anagrafici del beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurando, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca degli stessi. La modifica o la revoca di uno o più beneficiari deve essere comunicata tempestivamente alla Società.

Beneficiari caso morte

Cognome (o Ragione Sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o Ragione Sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o Ragione Sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

Cognome (o Ragione Sociale) _____ Nome _____ % del Beneficio: _____, _____

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____ Beneficiario escluso dall'invio di comunicazioni prima dell'evento*

In alternativa Beneficiario Standard: _____

* Selezionare la casella per escluderlo dalle comunicazioni.

ELENCO BENEFICIARI STANDARD

- 0801 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO
- 0802 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE
- 0803 GLI EREDI LEGITTIMI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0804 GLI EREDI TESTAMENTARI DELL'ASSICURATO; IN MANCANZA GLI EREDI LEGITTIMI IN PARTI UGUALI
- 0805 I FIGLI DELL'ASSICURATO NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0806 I GENITORI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0807 I FRATELLI DELL'ASSICURATO IN PARTI UGUALI
- 0808 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI

- 0809 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO ED I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0810 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0811 IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO; IN MANCANZA I FIGLI NATI E NASCITURI IN PARTI UGUALI
- 0812 PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DEL DECESSO E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
- 0813 PER IL 50% IL CONIUGE DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA DESIGNAZIONE E PER IL RIMANENTE 50% I FIGLI NATI E NASCITURI
- 0814 IL CONTRAENTE
- 0815 LA DITTA/SOCIETA' CONTRAENTE

Referente Terzo (soggetto, indicato dal Contraente, a cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurando)

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc.

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____ Stato di residenza _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

E-mail _____

D Caratteristiche del contratto

Zurich Multinvest Plus

Importo del Premio Unico iniziale (minimo Euro 15.000,00 Classi A e B, Euro 250.000,00 Classe C) Euro _____, _____

Spese di emissione pari a Euro 75,00 applicabili solo per Premio Unico Iniziale inferiore a Euro 20.000,00.

Ciascuna Classe di Premi Potenziali rappresenta una previsione dei Premi che complessivamente il Contraente stima di poter versare durante il periodo di durata del Contratto, secondo le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali in vigore alla data della presente richiesta.

Classe di Premi Potenziali A per previsione di versamenti futuri fino a Euro 749.999,99. Per poter scegliere questa classe il premio iniziale non potrà essere superiore a Euro 749.999,99.

Classe di Premi Potenziali B per previsione di versamenti futuri da Euro 750.000,00 a Euro 2.499.999,99 Euro. Per poter scegliere questa classe il premio iniziale non potrà essere superiore a Euro 2.499.999,99.

Classe di Premi Potenziali C per previsione di versamenti futuri a partire da Euro 2.500.000,00 (premio unico iniziale minimo per accedere è Euro 250.000,00).

Zurich StepInvest

Importo del Premio Unico iniziale: Minimo 30.000,00 Euro - Massimo 1.000.000,00 Euro _____

Zurich PrestigeInvest

Importo del Premio Unico iniziale: Minimo 2.500.000,00 Euro _____

Appendice deroga SI NO

E Ripartizione Premio Unico

Selezionare una delle seguenti modalità di ripartizione del Premio Unico come da tabelle sottostanti.

E' possibile destinare alla Gestione Separata una % del Premio con i limiti previsti dalle condizioni contrattuali. **In ogni caso, il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali e operazioni di switch, che il singolo Contraente può versare nella Gestione Separata, tenendo conto di tutte le polizze vita collegate alla Gestione Separata non potrà essere complessivamente superiore a:**

- per Zurich Multinvest Plus e Zurich StepInvest 1.000.000,00 di Euro;

- per Zurich PrestigeInvest 3.000.000,00 di Euro.

Allocazione Zurich Multinvest Plus

		Allocazione	
Gestione Separata		_____ %	Allocazione massima in Gestione Separata come da condizioni contrattuali
Linea Multinvest Libera*		_____ %	Selezionare soltanto una delle Linee Multinvest
Linee Guidate	Linea Multinvest Guidata Prudente	_____ %	
	Linea Multinvest Guidata Moderata	_____ %	
	Linea Multinvest Guidata Dinamica	_____ %	
	Linea Multinvest Guidata Bilanciata ESG	_____ %	
TOTALE		100%	

* L'allocazione del Premio Unico Iniziale può essere destinata ad un minimo di 2 fino ad un numero massimo di 9 fondi con una percentuale minima d'investimento in ciascun fondo pari al 5%.

Non è possibile abbinare ad una Linea Libera una Linea Guidata. Si prega di selezionare i fondi desiderati in apposita "Appendice lista fondi"

Nel caso in cui si scelga la Linea Libera, si prega di scegliere alternativamente la soluzione con o senza ribilanciamento: Ribilanciamento SI NO

Allocazione Zurich StepInvest

		Allocazione	
Gestione Separata		_____ %	Allocazione in Gestione Separata da 40% a 80%
Linee Guidate	Zurich Bank Invest 8	_____ %	Selezionare soltanto una delle Linee Guidate
	Zurich Bank Invest Thematic	_____ %	
TOTALE		100%	

Si prega di selezionare obbligatoriamente una delle seguenti combinazioni di arrivo:

Combinazione di arrivo **100% Linea Guidata e 0% Gestione Separata** Combinazione di arrivo **80% Linea Guidata e 20% Gestione Separata**

Non è possibile selezionare contemporaneamente più combinazioni di arrivo

Allocazione Zurich PrestigeInvest

		Allocazione	
Gestione Separata		_____ %	Allocazione in Gestione Separata da 0% a 30%
Linea Libera*		_____ %	Selezionare in alternativa alla Linea Libera i fondi interni
Fondi interni**		_____ %	
TOTALE		100%	

* L'allocazione del Premio Unico Iniziale può essere destinata ad un minimo di 2 fino ad un numero massimo di 10 fondi con una percentuale minima d'investimento in ciascun fondo pari al 5%. Non è possibile abbinare alla Linea Libera i Fondi Interni. Nel caso in cui si scelga l'allocazione del premio in Linea Libera si prega di selezionare i fondi desiderati in apposita "Appendice lista fondi".

** La selezione dei Fondi Interni è alternativa alla Linea Libera. L'allocazione del Premio Unico può essere destinata ad un minimo di 1 fondo interno fino ad un massimo di 3 fondi interni con una percentuale minima d'investimento in ciascun fondo pari al 5%.

Nel caso in cui si scelga l'allocazione del premio in Fondi Interni si prega di selezionare i fondi desiderati in apposita "Appendice lista fondi interni".

F Modalità di pagamento del premio

ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

Il versamento del premio viene effettuato attraverso addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente.

Banca **ZURICH ITALY BANK S.P.A.** Agenzia -----

IBAN

I	T					0	3	6	6	7	0	1	6	0	0	0	1	0	5	7								
---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BONIFICO BANCARIO a favore del conto corrente intestato a Zurich Investments Life S.p.A.

Banca _____ Agenzia _____

IBAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE non trasferibile all'ordine di Zurich Investments Life S.p.A.

Tipo Assegno	Numero	Banca Emittente/Trassata	Piazza
<input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ.			
<input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ.			

Reimpiego proveniente dalla liquidazione della/e polizza/polizze n. _____ (ove è previsto)

Altro _____

G Attivazione delle opzioni contrattuali (facoltativo)

Selezionare una delle seguenti opzioni contrattuali. Si ricorda che non è possibile attivare contemporaneamente due o più opzioni su un singolo contratto.

Piano di erogazione di Prestazioni periodiche (attivabile solo per prodotti Multinvest Plus e Zurich PrestigeInvest)

Il Piano di erogazione di Prestazioni Periodiche si può attivare solo se la parte di premio destinata esclusivamente alla Linea Guidata/Linea Libera è pari ad almeno 30.000 Euro. La percentuale sottoindicata si intende riferita alla parte dei Premi destinata alle linee guidate/libere o fondi interni.

Frequenza della prestazione:

Semestrale

Annuale

Indicare la percentuale (%):

1,5% (semestrale) / 3% (annuale)

2,5% (semestrale) / 5% (annuale)

Durata del Piano:

5 anni

10 anni

Coordinate bancarie per l'accredito della Prestazione periodica:

IBAN DEL CONTRAENTE

IT																												
	N. Contr.	CIN		ABI				CAB																				Numero di c/c

Banca _____ Agenzia N° _____

Take profit Percentuale obiettivo: 5% 10% (attivabile solo per prodotti Multinvest Plus e Zurich PrestigeInvest)

L'opzione Take Profit è attivabile a condizione che il premio versato sia pari ad almeno 30.000,00 Euro

Life cycle - L'opzione Life Cycle è attivabile solo per il prodotto Multinvest Plus avente Linea Multinvest Guidata Dinamica e per assicurati di età non superiore a 55 anni.

H Revoca della proposta e recesso del contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente a Zurich saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata a Zurich con lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. Zurich rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso l'importo dovuto, così come determinato nelle condizioni contrattuali.

I Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggi e non appartenente all'Intermediario, impegnandomi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo.

SI NO

INDIRIZZO E-MAIL _____

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente 

L Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

1. **Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Intermediario → _____ Firma leggibile del Contraente → _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli "Prestazioni in caso di decesso", "Sottoscrizione del contratto", "Esclusioni e limitazioni", "Gestione Separata", "Valore della Quota dei Fondi Interni", "Costi", "Conclusioni e Decorrenza del Contratto", "Revoca della Proposta e Recesso del Contratto", "Diritto di Riscatto", "Tasse e Oneri" e "Modifiche contrattuali".

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente → _____

Il sottoscritto Assicurando

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando → _____

L'Assicurando autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni

sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando → _____

M Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute – saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario, dal Referente Terzo, dal Soggetto Terzo e dal Titolare effettivo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo/Soggetto Terzo/Titolare effettivo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando → _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- (b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. SI NO
- (c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma leggibile del Contraente* → _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/tano la responsabilità genitoriale

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n.2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2023 - 8.0408

